Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 — **Roma — Lunedì, 28 maggio** — **Numero 124**

AVVISO

Gli uffici della "Gazzetta ufficiale" sono stati trasferiti dal Ministero dell'interno a quello delle finanze.

Pertanto, tutte le richieste per inserzioni, abbonamenti, ecc., debbono essere, d'ora innanzi, dirette esclusivamente all'Amministrazione della "Gazzetta ufficiale" presso il Ministero delle finanze - Provveditorato Generale dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Regio decreto 26 aprile 1923, n. 1074, che estende alle nuove provincie il D. L. 17 febbraio 1916, n. 197, concernente le industrie nazionali, richiamato in vigore con R. decreto-legge 30 ottobre 1921, n. 1601.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 17 ottobre 1922, n. 1353, concernente la sistemazione politica e amministrativa delle Nuove Provincie;

Visto il decreto 20 novembre 1922 di S. E. il presidente del Consiglio dei ministri, col quale vengono pas-

sati al a diretta trattazione de' Ministero p r l'industria ed i commercio gli affari di sua competenza r guardanti le N ove Provincie, trattati in precedenza dal-l'Ufficio centrale per e Nuove Provin ie;

Vista la legge 30 ottobre 1921. n. 1601, in forza della quale sono state richiamate in vigore le disposizioni di cui ai decreti Luogotenenzi li 17 febbraio 1916, n. 197 e 30 marzo 1916, n. 396, concernenti provvedimenti per l'industria nazionale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, è concesso a tutto il 30 ottobre l'esonero dal pagamento dei dazi di confine e comunali, per le macchine e per i materiali da costruzione destinati:

1° all'impianto di nuovi stabilimenti industriali per ottenere prodotti non fabbricati nel territorio dello Stato o dovuti a nuove applicazioni industriali;

2° a Stabilimenti industriali esistenti nei territori annessi per attuare procedimenti industriali finora non applicati o per conseguire prodotti a complemento di categorie o di serie di prodotti che già si fabbricano;

L'esonero è vincolato alla condizione dell'effettivo impianto e esercizio dell'industria con le norme e cautele di cui agli articoli 3 e seguenti del presente decreto.

Art. 2.

Per i primi cinque anni di esercizio effettivo, gli stabilimenti industriali che si trovino nelle condizioni di cui al n. 1 del precedente articolo non saranno assoggettati alla imposta sull'industria a mente della legge 25 ottobre 1896 B. L. I. n. 220 (I e II cap.).

Per l'identico periodo saranno esenti dalla imposta « pigioni » o « casatico classi » i fabbricati che costituiscono parte integrale degli impianti delle industrie stesse e siano permanentemente occupati per il loro esercizio.

Per lo stesso periodo di tempo gli stabilimenti industriali medesimi saranno del pari esenti dalle addizionali autonome alle imposte predette.

Art 3.

Il riconoscimento delle condizioni per ottenere l'applicazione delle agevolazioni previste dal presente decreto, sarà fatto secondo le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 del D. L. 30 marzo 1916, n. 396.

Art. 4.

Entro tre mesi dal giorno in cui il nuovo opificio sarà ultimato e reso atto allo scopo cui è destinato, coloro che intendono ottenere a mente dell'art. 2 la esenzione dall'imposta sull'industria, dall'imposta « pigioni » e « casatico classi » e dalle relative addizionali autonome, dovranno presentare domanda all'autorità d'imposta di 1ª istanza, allegando alla domanda medesima copia del decreto Ministeriale, di cui all'art. 2 del D. L. 30 marzo 1916, n. 396, ed il certificato del Ministero per l'industria e commercio previsto dall'art. 5 del decreto stesso.

Le autorità d'imposte di 1ª istanza accerteranno sopraluogo l'ultimazione dell'edificio, nonchè l'entrata in effettivo esercizio dell'opificio di cui trattasi e terranno in sospeso ogni accertamento del reddito edilizio e di quello mobiliare, per il termine di cinque anni, a cominciare dal giorno in cui l'opificio sarà entrato in esercizio, giusta il certificato di cui sopra.

Decorsi i tre anni dal compimento dell'opificio, senza che questo sia entrato in effettivo esercizio, gli agenti provvederanno agli accertamenti del reddito del fabbricato, a meno che questo non goda di altre agevolazioni in base a leggi del cessato regime, tuttora vigenti.

Sui reclami contro le decisioni dell'autorità d'imposta di 1ª istanza si pronuncieranno le autorità provinciali d finanza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 26 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — TEOFILO ROSSI — DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 26 aprile 1923, n. 1075, che determina la circoscrizione territoriale degli ispettori dell'emigrazione nei porti d'imbarco agli effetti della competenza giurisdizionale.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, con la quale furono delegati al Governo del Re i pieni poteri per il riordinamento della pubblica Amministrazione;

Visti gli articoli 37, 38 e 39 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205;

Visto il R decreto 19 ottobre 1913, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre detto anno, registro 150 atti amministrativi foglio 253, che fissava la competenza territoriale degli ispettori dell'emigrazione nei porti d'imbarco (*Gazzetta ufficiale* 10 novembre 1913, n. 264);

Visto il decreto Luogotenenziale 29 agosto 1918, nu-

mero 1379, che soppresse le commissioni arbitrali, devolvendone le funzioni agli ispettori dell'emigrazione nei porti d'imbarco;

Visto il R. decreto 19 marzo 1922, n. 395, che fissava la circoscrizione territoriale degli ispettori dell'emigrazione nei porti d'imbarco di Napoli e Bari agli effetti della competenza giurisdizionale;

Visto il R. decreto 18 gennaio 1923, n. 184, che estende ai territori annessi il testo unico della legge sull'emigrazione sovra citato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro della giustizia e degli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La giurisdizione nelle controversie di cui all'art. 37 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con Regio decreto 13 novembre 1919, n. 2205, è esercitata dagli ispettori dell'emigrazione nei porti d'imbarco di Genova, Napoli, Messina, Palermo e Trieste.

La circoscrizione territoriale degli ispettori dell'emigrazione nei porti d'imbarco agli effetti della competenza giurisdizionale è determinata come segue:

Ispettore di Genova: Provincie del Piemonte, della Lombardia, della Liguria, dell'Emilia, della Toscana, e della Sardegna;

Ispettore di Napoli: Provincie delle Marche, dell'Umbria, del Lazio, degli Abruzzi, del Molise, della Campania, delle Puglie e della Basilicata;

Ispettore di Messina: Provincie della Calabria, di Messina, Catania e Siracusa;

Ispettore di Palermo: Provincie della Sicilia, escluse quelle di Messina, Catania e Siracusa;

Ispettore di Trieste: Provincie del Veneto, della Venezia Tridentina, della Venezia Giulia, dell'Istria e di Zara.

Art. 2.

I ricorsi pendenti e per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato notificato l'avviso di discussione, saranno devoluti alla cognizione dell'ispettore competente, a norma dell'articolo 1 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 26 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, *il guardasigilli:* OVIGLIO.

Regio decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1078, che autorizza assegnazioni straordinarie di fondi pel pagamento di spese di guerra o dipendenti dalla guerra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 dicembre 1921, n. 1868;

Considerata la necessità di provvedere alla sistemazione definitiva delle spese di guerra o dipendenti dalla guerra, autorizzando l'inscrizione in bilancio dei fondi all'uopo occorrenti;

Considerato che tale inscrizione è opportuno abbia luogo con effetto sull'esercizio finanziario 1921-922, più prossimo all'epoca cui si riferiscono le spese anzidette;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto coi Ministri della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'assegnazione straordinaria allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1921-922 della somma di lire quattrocentotrentaquattromilioni (L. 434.000.000) per provvedere a pagamenti di spese per la guerra, comprese quelle concernenti i servizi delle armi e munizioni e dell'aeronautica, nonchè di quelle per le truppe ed i servizi all'estero, per il cambio dei biglietti della Cassa Veneta, per le provvidenze di qualsiasi natura occorse per la Città di Fiume, per la cura, l'assistenza o gli assegni di convalescenza a feriti tubercolotici ed altri ammalati in dipendenza della guerra, per il servizio di polizia mortuaria in zona di guerra e per il funzionamento della Commissione delle onoranze ai caduti in guerra.

Art. 2.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1921-922 della somma di lire centottantaduemilioni (L. 182.000.000) per provvedere ai pagamenti delle spese relative a lavori, costruzioni e sistemazioni diverse in dipendenza della guerra.

Art. 3.

E' autorizzata una assegnazione straordinaria suppletiva di L. 32 milioni per la costruzione di quattro piroscafi atti al servizio di incrociatori ausiliari per le ferrovie dello Stato in sostituzione di altrettanti affondati durante la guerra.

Detta somma sarà portata in aumento allo stanziamento del capitolo n. 96 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1921-922.

Art. 4.

Con decreti del Ministro delle finanze verranno introdotte negli stati di previsione della spesa del Ministero della guerra e della marina per l'esercizio finanziario 1921-922 le variazioni occorrenti in esecuzione del presente decreto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — DIAZ — THAON DI REVEL.

Visto, Il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1080, che interpreta la disposizione dell'art. 3, lettera a), del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87, sull'esonero del personale delle Amministrazioni dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Ritenuta la opportunità di chiarire la interpretazione dell'art. 3, lettera a), del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87, in relazione alle disposizioni contenute nel Regio decreto 22 novembre 1908, n. 693, e in altre leggi speciali di carattere permanente, le quali autorizzino il Governo a procedere alla dispensa dal servizio di impiegati od agenti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, Ministro dell'interno, e col guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con l'art. 3 lettera a) del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87 che, in connessione con gli articoli 1, 2 e 4 dello stesso decreto, attribuisce al Governo la facoltà di dispensare dal servizio impiegati od agenti inabili al servizio o di scarso rendimento, in corrispondenza al numero ed ai gradi dei posti soppressi, si intendono determinati i poteri spettanti al Governo per il riordinamento delle pubbliche amministrazioni, contemplate dal decreto medesimo, in esecuzione della legge 3 dicembre 1922, n. 1601.

Restano quindi ferme le altre più estese facoltà che siano attribuite al Governo, dal testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato col R. decreto 22 novembre 1908, n. 693 e da altre leggi speciali di carattere permanente, per procedere alla dispensa, nell'interesse del servizio, di impiegati od agenti in modo indipendente dalle eventuali modificazioni nei ruoli organici delle singole amministrazioni.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — OVIGLIO.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 26 aprile 1923, n. 1081, che autorizza una maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1922-923, per provvedere a restituzioni e rimborsi diversi.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 9 luglio 1922, n. 1026;

Visto l'art. 14 della legge 22 maggio 1913, n. 459;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento dei seguenti capitoli dello Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1922-923 è aumentato della somma per ognuno di essi indicata:

Cap. n. 148. Restituzione di imposte di fabbricazione indebitamente percepite	+ 3.000.000 —
Cap. n. 163. Restituzione di diritti all'esportazione	+ 2.000.000 —

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto riflettente: Erezione in Ente morale.

N. 1079. Regio decreto 19 aprile 1923, col quale, sulla proposta del Ministro delle finanze, la Fondazione « Dott. Leone Ferri », con sede in Firenze, è eretta in Ente morale e ne è approvato lo statuto organico in data 3 febbraio 1923.

Scioglimento di Consigli comunali e proroga di poteri.

Relazione di S. E il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza del 5 aprile 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Polignano a Mare (Bari).

SIRE!

L'irregolare funzionamento dell'Amministrazione comunale di Polignano a Mare e lo atteggiamento apertamente fazioso e partigiano del sindaco e di qualche assessore avevano determinato una vivace reazione nella popolazione, provocando pubbliche manifestazioni di protesta e l'occupazione violenta della sede municipale, che dovette essere sgombrata dalla forza pubblica

Un'inchiesta eseguita nel febbraio scorso ha posto in evidenza l'azione illegale dell'Amministrazione, lo sperpero del pubblico denaro, la trascuranza degli interessi del Comune, il graduale abbandono dei servizi pubblici.

Gravi abusi erano stati compiuti dagli amministratori, alcuni dei quali avevano preso interesse personale negli appalti e nei servizi del comune, valendosi inoltre del personale salariato a proprio servizio.

Due assessori sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per falso in atto pubblico e per truffa a danno del Comune, ed il sindaco sospeso dalle funzioni per ragioni di ordine pubblico.

Contestati tali addebiti all'amministrazione, il Consiglio comunale dopo aver reso le proprie controdeduzioni, che risultarono non esaurienti, non potendo più oltre resistere alla corrente di ostilità determinatasi nella popolazione, ha rassegnato in massa le dimissioni, così che il prefetto ha dovuto affidare ad un suo commissario la provvisoria gestione dell'Ente.

E poichè la situazione dell'ordine pubblico nel Comune non consente di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza, mentre è necessario dare all'amministratore straordinario poteri adeguati per porlo in grado di provvedere efficacemente alla sistemazione amministrativa e finanziaria della civica azienda, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del commissario predetto.

Al che provvede lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Polignano a Mare, in provincia di Bari, è sciolto

Art. 2.

Il signor Giuseppe Sisto è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1923

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 29 marzo 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Pabillonis (Cagliari).

SIRE!

Contro l'Amministrazione comunale di Pabillonis, sorta dalle elezioni generali del 1920, sono state mosse ripetutamente accuse, che già determinarono nello scorso anno l'esecuzione di un'inchiesta, la quale accertò gravi manchevolezze ed irregolarità, che una seconda recente inchiesta ha rilevato tuttora sussistenti.

In sede di definizione di una antica controversia per la proprietà di un vasto terreno comunale sono stati commessi dagli amministratori atti arbitrari che hanno determinato la chiamata in giudizio del Comune per danni; i ruoli per la riscossione delle tasse comunali vengono spesso compilati con pregiudizievole ritardo e l'applicazione dei tributi è stata fatta con criteri non sempre conformi ad equità; si è verificato indebito maneggio di fondi da parte degli amministratori; parte dei proventi del dazio sono stati irregolarmente impiegati in pagamento diretto di mandati; l'ufficio comunale funziona disordinatamente per la mancanza di segretario; i pubblici servizi sono trascurati.

I sistemi seguiti dall'Amministrazione hanno provocato nella popolazione un vivissimo malcontento, che, ripercuotendosi in seno alla stessa compagine consigliare, ha determinato le dimissioni di nove sui quindici consiglieri assegnati per legge al Comune, rendendo impossibile il funzionamento della civica azienda.

E poichè tale malcontento minaccia di dar luogo a gravi perturbamenti, qualora dovesse perdurare l'attuale situazione, prevalenti ragioni d'ordine pubblico richiedono lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Pabillonis, in provincia di Cagliari, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Giovanni Frontello è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 18 marzo 1923 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Castel di Sangro (Aquila).

SIRE!

A seguito di numerose denuncie contro l'Amministrazione comunale di Castel di Sangro, sorta dalle elezioni generali del 1920, ed in vista del vivo fermento determinatosi nella popolazione, che minacciava di provocare gravi perturbamenti, è stata eseguita un'inchiesta sulla gestione di quella civica azienda.

L'inquirente ha accertato numerose irregolarità, particolarmente in materia di pubblici lavori, nei quali sono state erogate somme rilevanti per opere eseguite in economia, senz'alcuna autorizzazione, senza preventivo progetto tecnico e con insufficiente controllo.

L'ufficio comunale è in deplorevole disordine e privo di registri e di scritture contabili, per modo che i mandati vengono irregolarmente emessi senza indicazione degli stanziamenti di bilancio ai quali deve far carico la spesa; nelle verifiche di cassa si è omesso di addebitare al tesoriere ragguardevoli somme da lui riscosse per alienazione di boschi, lasciando così sussistere un fittizio disavanzo per il quale si è corrisposto un indebito interesse; lo stesso servizio di tesoreria è tenuto distinto da quello di esattoria, nonostante le contrarie disposizioni della Giunta provinciale amministrativa; aumenti di stipendio non dovuti sono stati corrisposti a dipendenti del Comune; la tassa focatico è stata irregolarmente applicata; la tutela degli interessi patrimoniali dell'Ente è stata trascurata; nessun controllo è stato esercitato sulla gestione annonaria.

Le deduzioni fornite dall'Amministrazione in seguito alla contestazione degli addebiti non sono soddisfacenti, e mentre necessita perciò, assicurare il riassetto dell'azienda, prevalenti motivi d'ordine pubblico, per il pericolo di gravi disordini cui può dar luogo il fermento della popolazione, rendono indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un R. commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Castel di Sangro, in provincia di Aquila, è sciolto.

Art. 2.

Il signor D'Achille avv. Eliodoro è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 5 aprile 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Pavullo (Modena).

SIRE!

Un'inchiesta disposta dal prefetto di Modena sull'Amministrazione del comune di Pavullo ha rilevato numerose irregolarità nell'andamento dei servizi ed una situazione finanziaria molto critica.

Era stata trascurata la riscossione di molti cespiti di entrate e sospesa persino l'applicazione delle nuove tariffe delle tasse di famiglia e di esercizio, con un conseguente e notevole minore incasso sulle previsioni della gestione 1922.

Molte spese erano state impegnate in eccedenza agli stanziamenti relativi, o senza l'indicazione dei mezzi occorrenti per fronteggiarle, così che al 31 dicembre 1922 esisteva un fortissimo disavanzo di amministrazione.

Numeroso personale avventizio era stato irregolarmente assunto e mantenuto in servizio con compensi eccessivi, o non dovuti corrisposti sempre in eccedenza ai relativi stanziamenti del bilancio; erano stati contratti dagli amministratori irregolari mutui cambiari ed opere pubbliche erano state eseguite senza l'attuazione di un regolare piano di finanziamento e senza i dovuti controlli.

Nell'impiego delle prestazioni di opere dovute dagli abitanti, s'era verificata deplorevole partigianeria, essendosi valsa l'amministrazione di dette opere esclusivamente per il riattamento delle strade vicinali, cui avrebbero dovuto provvedere i frontisti, mentre la manutenzione delle strade obbligatorie venne fatta gravare sul bilancio del Comune.

Questi addebiti sono stati regolarmente contestati all'Ammini-

strazione comunale, la quale nelle sue difese non è riuscita a giustificarsi in modo esauriente.

Gli ultimi avvenimenti politici, modificando radicalmente nella provincia di Modena, l'orientamento dell'opinione pubblica, hanno accentuato anche a Pavullo, come in altri Comuni, il contrasto già delineatosi da tempo tra gli amministratori e la maggioranza della popolazione, determinando una situazione estremamente delicata e preoccupante nei riguardi dell'ordine pubblico, sicchè l'ulteriore permanenza al potere della rappresentanza elettiva potrebbe dar motivi a gravi perturbamenti.

Anche per ragioni di ordine pubblico si rende pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale ed a ciò provvede lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Pavullo, in provincia di Modena, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Giusto Melega è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 3 maggio 1923, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Cisterna (Roma).

SIRE!

Mi onoro sottoporre alla Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto, che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario del comune di Cisterna di Roma, per dare modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e non ravvisandosi, d'altronde conveniente attese le condizioni attuali dello spirito pubblico, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 4 febbraio 1923, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Cisterna in provincia di Roma;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Cisterna è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza del 3 maggio 1923, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Licodia Eubea (Catania).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario del comune di Licodia Eubea per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale o dei pubblici servizi e non ravvisandosi, da altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 25 febbraio 1923, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Licodia Eubea in provincia di Catania;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Licodia Eubea è prorogato di tre mesi.

Il nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Decreto Presidenziale che completa la Commissione arbitrale di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 25 marzo 1923, n. 773.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMMISSARIO PER L'AERONAUTICA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 25 marzo 1923 n. 773, relativo alla rescissione dei contratti per alienazione di materiali residuati dalla guerra;

Preso atto della nomina dei signori comm. avv. Giulio Ricci e comm. avv. Giovanni Provera a componenti della Commissione arbitrale di cui all'art. 2 del predetto R. decreto-legge, nomina rispettivamente fatta dal Ministro per la giustizia e per gli affari di culto e dal commissario straordinario per le ferrovie;

DECRETA:

Il signor comm. Michele Bianchi, consigliere di Stato, è chiamato a far parte quale presidente della Commissione arbitrale di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 25 marzo 1923. n. 773.

Della Commissione stessa è chiamato inoltre a far parte, ai sensi del predetto R. decreto, il signor marchese Giulio Gavotti ingegnere addetto agli uffici dipendenti dal Commissariato per l'aeronautica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, 30 aprile 1923.

Il presidente del Consiglio dei ministri
commissario per l'aeronautica
MUSSOLINI.

Decreti commissariali 1° maggio 1923, relativi alla rescissione di contratti riguardanti l'alienazione di materiali aeronautici residuati dalla guerra.

COMMISSARIATO D'AERONAUTICA

IL VICE COMMISSARIO DELL'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 25 marzo 1923, n. 773;

DECRETA:

Sono rescissi per tutti gli effetti, i seguenti contratti i quali non hanno avuto ancora alcuna esecuzione:

1. Contratto fra la Società cooperativa fra i combattenti e mutilati per il commercio del materiale residuato dalla guerra, con sede in Milano, via Morigi n. 9 e la Commissione tecnico-amministrativa del 2° raggruppamento aeroplani di Milano, stipulato il 3 ottobre 1922, repertoriato al n. 6, registrato a Milano il 4 ottobre 1922 al n. 4163 vol. 2877 A. P. avente per oggetto la vendita alla suddetta Società di n. 1200 motori di aviazione.

2. Contratto fra la Società anonima cooperativa fra i reduci di guerra della provincia di Parma con sede in Parma, via Vittorio Emanuele n. 166 e la Commissione tecnico-amministrativa del 2° raggruppamento aeroplani di Milano, stipulato il 3 ottobre 1922, repertoriato al n. 7, registrato a Milano il 10 ottobre 1922, al n. 4855, volume 2882 A. P., avente per oggetto la vendita alla suddetta Società di n. 650 motori d'aviazione.

Saranno rimborsate agli acquirenti di cui sopra le tasse di registrazione e restituiti i depositi cauzionali.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, 1° maggio 1923.

Il vice commissario dell'aeronautica
FINZI.

* * *

IL VICE COMMISSARIO DELL'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 25 marzo 1923, n 773;

DECRETA:

Sono rescissi, a tutti gli effetti, per la parte non ancora eseguita, i seguenti contratti:

1. Contratto fra la Cooperativa agricola « Roma » - via Balbo n 21 - e la Commissione tecnico-amministrativa della Direzione dei servizi di armamento di aeronautica in Roma, stipulato il 23 maggio 1922 - repertoriato al n. 172 - registrato a Roma il 24 maggio 1922 al n. 77 6 - vol. 320 A. P., avente per oggetto la vendita alla predetta Cooperativa di apparecchi, motori e parti di ricambio esistenti presso il campo di Capodichino.

2. Contratto fra la cooperativa « Savoia » fra ex combattenti del personale subalterno della Real Casa con sede in Roma, via Francesco Crispi n. 1. e la Commissione tecnico-amministrativa del Consiglio di amministrazione di Stralcio della Direzione rifornimenti e ricuperi d'aviazione militare in Torino, stipulato il 30 giugno 1922, repertoriato al n. 3, registrato a Torino il 4 luglio 1922 al n. 107, reg. 500, avente per oggetto la vendita alla suddetta Cooperativa di motori di aviazione per un quantitativo di circa n. 1600, torni e macchinari già appartenenti all'ex Scuola operai specializzati di corso Peschiera n. 272, in Torino.

3. Contratto fra la Società cooperativa fra ufficiali in posizione ausiliaria speciale con sede in Roma, via Francesco Crispi n. 1. e la Commissione tecnico-amministrativa del Consiglio di amministrazione di stralcio della Direzione rifornimenti e ricuperi d'aviazione di Torino, stipulato il 30 giugno 1922: repertoriato al n. 2, registrato a Torino il 4 luglio 1922 al n. 108. reg. 500, avente per oggetto la vendita alla suddetta Società di circa n. 2500 motori d'aviazione.

4. Contratto fra la Società anonima commerciale edilizia-cooperativa fra ex-combattenti con sede in Greco Milanese, Viale Monza n. 24, e la Commissione tecnico-amministrativa del Consiglio di amministrazione di stralcio della Direzione rifornimenti e ricuperi aviazione militare di Torino, stipulato l'8 luglio 1922: repertoriato al n. 6, registrato a Torino il 10 luglio 1922 al n. 258 reg. 500, avente per oggetto la vendita alla suddetta Società di n. 1000 motori d'aviazione fuori uso.

5. Contratto fra la Cooperativa « Il combattente siculo », via d'Azeglio n. 10, Roma, e la Commissione tecnico-amministrativa della Direzione dei servizi di armamento aeronautico, in Roma, stipulato il 10 luglio 1922; repertoriato al num. 176, registrato a Roma il 14 luglio 1922. al n. 774, vol. 34 A. P., avente per oggetto la vendita in blocco alla Cooperativa suddetta di materiali vari residuati dalla guerra, esistenti nei magazzini del Comando aviazione della Tripolitania, in Tripoli.

6. Contratto fra la Cooperativa fra combattenti « Pratolungo » di Roma, via Balbo, n. 21, e il Ministero della guerra (Comando superiore di aeronautica), stipulato l'11 luglio 1922, repertoriato al n. 177; registrato a Roma il 13 luglio 1922 al n. 566, vol. 325 A. P.; avente per oggetto la vendita alla suddetta Cooperativa di materiali residuati dalla guerra.

7. Contratto fra la Cooperativa agricola « Roma » e la Commissione tecnico-amministrativa del Consiglio d'amministrazione di stralcio della Direzione rifornimenti e ricuperi di Torino, stipulato il 6 luglio 1922, repertoriato al n. 4, registrato a Torino il 27 luglio 1922 al n. 193 reg. 500. avente per oggetto la vendita alla predetta Cooperativa di tutto il materiale alienabile depositato al campo di aviazione di Mirafiori esclusi i motori ed i macchinari esistenti in Corso Peschiera.

8. Contratto fra l'Associazione nazionale tubercolotici di guerra - ufficio commerciale - Milano, corso Porta Vittoria n. 30, e lo stabilimento di costruzioni d'aeronautica militare di Roma, stipulato il 25 agosto 1922, repertoriato al n. 681, registrato a Roma il 5 settembre 1922 al n. 3277, vol. 321 A. P.; avente per oggetto la vendita alla suddetta Associazione di materiali residuati di guerra vari.

9. Contratto fra l'Unione cooperativa idro-metallugica di Roma, e il 3° raggruppamento aeroplani in Parma, stipulato il 21 settembre 1922, repertoriato al n. 10, registrato a Parma il 29 gennaio 1923 al n. 1424, vol. 149 A. P., avente per oggetto la vendita alla suddetta Unione cooperativa di materiali del 3° Raggruppamento dati alienabili, esistenti presso il magazzino di Venaria Reale.

10. Contratto fra la Società anonima cooperativa « Il Reduce » fra operai facchini di Roma e il 3° raggruppamento aeroplani in Parma, stipulato il 21 settembre 1922, repertoriato al n. 11 registrato a Parma il 19 dicembre 1922 al n. 1057, vol. 149 A. P., avente per oggetto la vendita alla suddetta Società di materiali del detto raggruppamento alienabile esistenti nel Campo di aviazione di San Giusto Pisa.

Si fa riserva di rimborsare agli acquirenti la parte proporzionale della tassa di registrazione e di restituire ai medesimi il deposito cauzionale dopo che sarà completamente definita ogni pendenza o controversia relativa ai contratti sopra indicati.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, 1° maggio 1923.

Il vice commissario dell'aeronautica
FINZI.

Sentenze che dichiarano rispettivamente non farsi luogo a legittimazione della cattura: dei motoscafi germanici (nn. 4714 e 4715; di 36 galleggianti e una caldaia a vapore.

COMMISSIONE PER I DANNI MARITTIMI DI GUERRA

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

La Commissione per i danni marittimi di guerra composta dai signori:

Presidente:
Gr. uff. Gerolamo Biscaro.
Membri supplenti:
Comm. Francesco Pasciuto
Cav. Lorenzo De Leonardis.
Commissario del Governo:
S. E. Raffaele De Notaristefani;
Vice segretario:
Cav. uff. Stefano Lambusier;
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nel giudizio promosso dal commissario del Governo, in ordine alla legittimazione della cattura di due motoscafi germanici, aventi i numeri 4714 e 4715;

Sentita la relazione della causa fatta dal comm. Francesco Pasciuto;

Sentito l'avv. on. Dante Veroni il quale ha svolto i motivi, di cui nella comparsa, chiedendone l'accoglimento;

Sentito il commissario del Governo;

Dichiarata chiusa dal presidente la discussione orale;

Visti gli atti e documenti della causa;

Ritenuto in fatto:

che nel novembre 1918 dopo l'occupazione di Pola furono catturati due motoscafi germanici che si trovavano in quelle acque, aventi i nn. 4714 e 4715, i quali, dopo la nostra occupazione ebbero le caratteristiche provvisorie nn. 66 e 67 ed, in seguito, quelle definitive di M. E. 36 e M. E. 37; motoscafi che si trovano tuttora nell'arsenale della piazza marittima di Pola;

che il sig. Gualtiero Ulbing, tenente di vascello dell'ex-marina a. u. con domanda in data 10 novembre 1918, diretta al comandante della piazza di Pola, rivendicando la proprietà dei suddetti due motoscafi, che dichiarò di aver acquistato dalle autorità germaniche, quando lasciarono Pola, ne richiese la consegna; ma la domanda non ebbe alcun seguito per la partenza di lui da Pola e per il disinteressamento del suo avvocato;

che tali galleggianti vennero dall'Ulbing fatti inscrivere il 29 ottobre 1918 nei registri dell'Yachthgeschwader di Pola sotto i nn. 232 e 233, come di sua proprietà; ma non nei registri della Capitaneria e che il 30 ottobre detto, quando venne l'ordine da Vienna di consegnare tutte le navi al Comitato nazionale jugoslavo, questo prese possesso, con il naviglio dell'Yachtgeschwader, anche dei sudeetti due motoscafi, per i quali, solo il 7 novembre 1918, rilasciò un certificato di appartenenza al suddetto Ulbing;

che nel frattempo, essendo entrate nel porto di Pola le navi da guerra italiane, i due motoscafi furono catturati ed utilizzati per conto dello Stato;

che il Ministero della marina, con nota del 3 febbraio 1922 (Stato Maggiore - Rep. V) trasmise al commissario del Governo presso la Commissione dei danni marittimi di guerra la domanda dell'Ulbing, perchè pur ritenendo che la compera fatta da quest'ultimo non fosse provata e che, in ogni modo non avesse valore, giacchè i motoscafi erano di proprietà dello Stato Germanico quando avvenne l'occupazione da parte nostra, si procedesse al giudizio per la legittimazione della cattura;

che il commissario del Governo, con richiesta del 10 febbraio, fece domanda alla Commissione per il giudizio suddetto e che il presidente di questa, con decreto in pari data, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 15 detto n. 38, diede atto dell'avvenuto deposito presso la segreteria della Commissione della domanda stessa, con il fascicolo degli atti relativi al giudizio di legittimazione della cattura;

che, con ordinanza presidenziale del 12 marzo 1923, dichiarata chiusa l'istruttoria del giudizio per la legittimazione in parola e portata la causa in discussione, il Commissario del Governo richiese, in conformità delle sue conclusioni scritte, che la Commissione voglia dichiarare di non trovar luogo a provvedere per la legittimazione della preda dei motoscafi e voglia rimettere gli atti per gli ulteriori provvedimenti al Ministero della marina;

Ritenuto in diritto:

che con l'occupazione di Pola da parte della nostra armata furono costituite in istato di cattura tutte le navi ed i galleggianti nemici trovati in quel porto;

che l'acquisto dei due motoscafi 4714 e 4715 da parte del signor Gualtiero Ulbing non è risultato sufficientemente provato, mancando ogni documento scritto e non risultando alcuna annotazione dai registri dell'Ufficio delle imposte di Pola circa atti di compravendita dei motoscafi in parola; nè risultando che questi fossero stati inscritti durante il 1918 o posteriormente nei registri dei galleggianti tenuti dall'autorità portuale di Pola;

che, mentre non è dimostrato che il richiedente sia mai venuto in possesso dei motoscafi, è poi da considerare che il momento in cui la compravendita, secondo l'Ulbing, sarebbe avvenuta (e. cioè, quando sotto la pressione degli avvenimenti di guerra favorevoli all'Italia, era imminente e prevedibile l'occupazione italiana di Pola), deve far ritenere che la vendita fosse simulata allo scopo di sottrarre i due galleggianti alla cattura;

che pertanto i motoscafi suddetti, quando furono appresi dalle autorità italiane, appartenevano ancora alla marina da guerra germanica; e, come tali debbono essere messi senz'altro a disposizione del Ministero della marina, senza che occorra, ai sensi

dell'art. 227 del Codice per la marina mercantile, un giudizio per la legittimazione della preda;

Per questi motivi:

La Commissione dichiara di non trovar luogo a provvedere per la legittimazione della cattura dei motoscafi germanici n. 4714 e 4715 e rimette gli atti per gli ulteriori provvedimenti al Ministero della marina.

Così deciso nell'udienza del giorno 26 marzo 1923, nella sede della Commissione per i danni marittimi di guerra (Palazzo di giustizia).

Firmati: *Biscaro — Pasciuto — De Leonardis — Lambusier.*

Depositata in segreteria per gli effetti della pubblicazione oggi 27 aprile 1923.

Il segretario
Lambusier.

* * *

In nome di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

La Commissione per i danni marittimi di guerra composta dei signori:

Presidente:
Gr. uff. Gerolamo Biscaro.
Membri supplenti:
Comm. Francesco Pasciuto.
Cav. Lorenzo De Leonardis.
Commissario del Governo:
S. E. Raffaele De Notaristefani
Segretario:
Gr. uff. Alfredo Curcio
Vice segretario:
Cav. uff. Stefano Lambusier,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso dal commissario del Governo, con istanza del 24 aprile 1922, sulla legittimazione della cattura di 37 galleggianti e macchine elencati nell'istanza presentata nel giugno 1921, per l'impresa adriatica di costruzioni portuali di Trieste, dall'avv. Cesare Piccoli;

Udita la relazione della causa fatta dal cav. De Leonardis, commissario supplente;

Udita la difesa, rappresentata dagli avvocati Marco Pozzo e Giulio Morpurgo, quest'ultimo inoltre costituitosi in giudizio nell'interesse dei signori Emilio Weiner, Giulio Radna, Impresa F. Madile & C., Società di costruzioni « Union » e Giovanni Righetti, uniti in Consorzio di fatto, sotto la denominazione d'Impresa adriatica di lavori portuali, come da procura in data 24 luglio 1920 da essi rilasciata all'ing. Giovanni Kochl, di Trieste, e da questi trasferita, per il presente giudizio, all'avv. Morpurgo suddetto, con procura speciale del 29 giugno 1922;

Udito il commissario del Governo, che, nelle conclusioni orali, ha confermato quelle scritte:

Dichiarata chiusa dal presidente la discussione orale e visti gli atti e documenti della causa:

Ritenuto che nel giugno 1921, l'avv. Cesare Piccoli, di Trieste, per l'impresa Adriatica di lavori portuali, presentava al Commissariato generale civile per la Venezia Giulia un'istanza, con la quale, denunciando la requisizione, durante la guerra, da parte della Regia marina, di 36 galleggianti e di una caldaia a vapore, come da elenco, appartenenti all'Impresa suddetta, chiedeva l'indennità complessiva di L. 1.114.775.

che l'istanza, per il tramite del Comitato liquidatore delle gestioni di guerra, pervenne al Ministero della marina, il quale, con nota del 28 marzo 1922, la trasmetteva a questa Commissione, informando che i galleggianti e la caldaia di cui sopra non erano stati mai requisiti, ma dovevano considerarsi preda di guerra;

che in allegato alla nota suddetta veniva pure trasmessa alla Commissione copia di una nota del Comando della difesa marittima di Trieste, in data 24 ottobre 1921, nella quale, oltre all'accennare alle circostanze suddette, si diceva che i documenti comprovanti la cattura, quando non fossero stati rinvenuti negli archivi della Commissione delle prede, dovevano ritenersi distrutti da incendio, o gettati a mare a causa di cattivo tempo, nell'epoca della ritirata di Caporetto, durante il trasporto da Grado a Venezia;

che il commissario del Governo, avendo ritenuto che occorresse compiere delle indagini per accertare se doveva procedersi alla legittimazione della cattura, con istanza del 24 aprile 1922 chiedeva alla Commissione di procedere al giudizio relativo.

L'istanza fu depositata nella segreteria della Commissione, assieme al fascicolo degli atti, ed il presidente diede atto dell'avvenuto deposito con decreto del 5 maggio 1922.

Il 10 novembre 1922 si costituiva in giudizio l'avv. Giulio Morpurgo, nella qualifica avanti specificata.

Con ricorso alla Commissione, in data 10 novembre detto, la difesa si oppose alla legittimazione della cattura, perchè i galleggianti e le macchine non erano stati catturati.

Contemporaneamente, con altro ricorso in pari data del precedente, in ottemperanza al disposto dell'art 1 del decreto Luogotenenziale n. 1231 del 1° agosto 1915 e degli articoli 1° e seguenti delle norme regolamentari 13 settembre 1915, per i giudizi di risarcimento di danni, la difesa medesima dichiarava che intendeva regolarizzare la domanda proposta in sede amministrativa, nel giugno 1921, a nome dell'impresa, insistendo nella richiesta d'indennità già formulata, in L. 1.114.775, oltre un compenso a titolo di pagamento di noleggio, o quanto meno la corresponsione degli interessi sulla somma anzidetta, dal luglio 1915.

L'istruttoria fu aperta con decreto del presidente del 20 novembre 1922, in seguito a decisione presa in Camera di consiglio il 13 stesso mese, e fu chiusa con altro decreto del 12 dicembre 1922, in seguito a decisione presa in Camera di consiglio il giorno innanzi.

Con ricorso presentato alla Commissione il 27 dicembre 1922, la difesa, insistendo sulle precedenti richieste, domandava la riapertura dell'istruttoria, allo scopo di raccogliere prove documentali ed orali a conforto della sua istanza.

La Commissione, in seduta del 19 gennaio 1923, avendo preso in esame le ragioni addotte dalla difesa, decise la riapertura dell'istruttoria, la quale, in seguito a deliberazione adottata in camera di consiglio il 16 marzo 1923, fu chiusa nuovamente con decreto del presidente il 17 detto mese.

Con altro decreto del 27 marzo successivo la discussione del giudizio fu fissata per la seduta odierna:

Ritenuto che, con nota del 5 dicembre 1922, n. 19552, il Ministero della marina comunicava che ristette dall'ulteriore procedimento per la conferma del diritto di cattura sui galleggianti e sulle macchine dell'Impresa, in quanto tenne conto che questa, pur essendo di carattere prevalentemente ex nemico, svolgeva la propria attività nelle nuove Provincie acquisite all'Italia, e ciò nell'intendimento di cooperare alla ricostruzione delle attività industriali, commerciali e marittime della Venezia Giulia, e non in riconoscimento di diritti dell'Impresa medesima, la quale non avrebbe potuto accamparne;

che con altra nota del 3 marzo 1923, n. 3504, il Ministero medesimo, confermando di non aver riconosciuto mai nell'impresa

alcun dir'tto alla riapprensione dei galleggianti di sua proprietà, tuttavia, nell'esso ciò o di una sua facoltà discrezionale aveva reputato conveniente di rilasciarli amministrativamente;

Ritenuto che la difesa, a conferma dei motivi addotti sulle memorie scritte e svolti nella discusione orale sostiene che i galleggianti e la caldaia in questione non furono mai catturati, nè furono appresi come preda di guerra: che non può dirsi mantenuta una cattura o preda, quando la cosa che ne fu l'oggetto sia stata restituita a chi ne fu spogliato, osservando, che dei galleggianti soltanto tre furono restituiti dalla R. marina e qualche altro e la caldaia furono ricuperati dall'impresa;

Che la restituzione fatta non fu determinata da moventi politici, ma dall'obbligo giuridico di restituire al legittimo proprietario ciò che gli era stato tolto; che i galleggianti e la caldaia furono requisiti irregolarmente, poichè si trovavano al momento dell'apprensione, nel bacino di Ponzano, annesso al cantiere dell'Impresa e chiuso alla navigazione; che i galleggianti non battendo una bandiera, non possono essere considerati alla stregua delle navi addette ad effettiva navigazione: che l'Impresa è un consorzio di fatto, composto in prevalenza di cittadini czecoslovacchi, e cioè alleati (Weiner e Radnà), e di un italiano (Righetti), e solo in piccola parte di nazionalità ex nemica, e però, anche sotto questo riguardo, non possa parlarsi di cattura; che il Comitato liquidatore delle gestioni di guerra fece diritto alla domanda della Impresa per i materiali requisiti per il R. esercito e quindi ugual trattamento debba esser fatto per i galleggianti appresi dalla R. marina.

La difesa, pertanto, conclude col chiedere:

a) che sia respinta la domanda di legittimazione della cattura, sia perchè questa non fu mai effettuata, sia perchè, nella peggiore delle ipotesi, la cattura stessa sarebbe stata evidentemente illegittima ed arbitraria;

b) che la Commissione, respingendo la domanda di legittimazione della cattura, per il primo motivo, dichiari la propria incompetenza a pronunciarsi sulla domanda d'indennizzo, rendendosi inapplicabile la disposizione dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale n. 1234 del 1° agosto 1915, rinviando gli atti al Comitato liquidatore delle gestioni di guerra;

c) che la Commissione, se riconoscerà di dover respingere la domanda di legittimazione della cattura per il secondo motivo, condanni il Ministero della marina al risarcimento dei danni, in quanto che questi sarebbero stati arrecati all'impresa da fatti attinenti all'esercizio di un preteso diritto di preda.

La Commissione osserva che la mancanza di formalità nella esecuzione di una cattura non è ragione sufficiente per dire che cattura non vi è stata. L'apprensione della cosa nemica, in terra nemica, è cattura.

La Commissione ha ammesso già questo principio ed ha ritenuto altresì che le forze militari nazionali, le quali occupano un territorio nemico, possono appropriarsi di mezzi di trasporto ed in generale di ogni proprietà mobiliare, che sia tale da servire alle operazioni di guerra. E non v'ha dubbio che i galleggianti dell'Impresa, com'è confermato anche dalla difesa, servirono ad operazioni di guerra.

La presenza dei galleggianti nel bacino di Ponzano, al momento dell'apprensione, non muta gli elementi costitutivi del diritto di preda marittima, essendo la facoltà di catturare limitata soltanto nei riguardi delle acque territoriali dei neutri, o di acque neutrali per convenzione.

Il bacino di Ponzano per quanto chiuso alla navigazione, era in comunicazione col mare, ed i galleggianti, come ha ammesso la difesa, non erano utilizzati soltanto in quello specchio d'acqua, il quale più che altro, costituiva un rifugio, ma erano adibiti a trasporti e ad usi marittimi nelle prossime coste. La Commissione delle Prede ebbe già a porre in rilievo circostanze analoghe, per determinare il carattere di altri galleggianti del genere, e riconobbe ch'essi sono suscettibili del diritto di cattura e di preda, costituendo una sottoclasse della categoria delle navi.

Circa poi la nazionalità dei galleggianti, si osserva che, per essere iscritti nei registri del Governo marittimo di Trieste, essi erano già di nazionalità nemica. Ma quand'anche non vi fossero stati iscritti, essi erano prevalentemente di cittadini di nazionalità che al momento dell'apprensione, era nemica: ed è la nazionalità di fatto, del momento che va tenuta in conto, e non quella dei proprietari, determinatasi per effetto dello sfacelo dell'Impero austro-ungarico e delle statuizioni dei trattati di pace.

Nè il trattamento fatto all'impresa dal Comitato liquidatore delle gestioni di guerra per il materiale appreso dal R. esercito è motivo plausibile per reclamare un trattamento analogo nei riguardi dei galleggianti dell'Impresa medesima.

La proprietà marittima è regolata da una legislazione speciale, ed è a questa che bisogna riportarsi, tenuto conto del principio adottato dalla Commissione, che cioè i galleggianti vadano considerati alla stregua delle navi.

Il disposto rilascio dei galleggianti ancora esistenti e detenuti dall'Amministrazione marittima, non muta la sostanza delle cose, poichè la R. marina adottò il provvedimento per considerazioni di politica opportunità.

Accertato adunque che cattura vi fu, si può anche ritenere che essa era legittima e potrebbe, come tale, essere confermata dalla Commissione. A questa però, facendo propri i motivi di politica convenienza invocati dal commissario del Governo nelle sue conclusioni, conviene che non sia più il caso di far luogo alla dichiarazione di legittimità.

Ne consegue che nessuna azione d'indennizzo sia ammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

La Commissione dichiara di non trovar luogo a deliberare sulla legittimità della cattura dei 36 galleggianti e della caldaia a vapore elencati nel decreto Presidenziale del 5 maggio 1922 e respinge la domanda di risarcimento di danni presentata nel giugno 1921 dall'avv. Cesare Piccoli, per l'impresa Adriatica di lavori portuali di Trieste, e regolarizzata dalla difesa di questa con atto del 10 novembre 1922.

Così deciso nell'udienza del giorno 31 marzo 1923, nella sede della Commissione per i danni marittimi di guerra (Palazzo di Giustizia).

Firmati: *Biscaro — Pasciuto — De Leonardis — Lambusier.*

Depositata in Segreteria per gli effetti della pubblicazione oggi 16 aprile 1923.

Il segretario
Lambusier.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNICATO

Con decreto Ministeriale 10 aprile 1923, sono state istituite alla dipendenza del R. Consolato in Valparaiso le RR. Agenzie consolari in Curicò ed in Coquimbo.

Con decreto Ministeriale 31 aprile 1923, è stato stabilito che la R. Agenzia consolare in Itacoatiara, alla dipendenza del Regio Consolato in Manaos passi alla dipendenza del R. Consolato in Parà.

Con decr. Minist. 16 aprile 1923 le RR. agenzie consolari in Kallar, Hokow e Chefoo, dipendenti rispettivamente dai RR. Consolati in Harbin, Canton e Shanghai sono soppresse.

Con decreto Ministeriale 20 aprile 1923, la R. Agenzia consolare in Villanueva y Geltrù dipendente dal R. Consolato in Barcellona, è soppressa.

MINISTERO DELLE FINANZE

Rettifiche d'intestazione **3ª Pubblicazione.** (Elenco n. 35).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
Consolidato 5 0/0	258331	250 —	*Fiorino* Vittoria di Giovanni, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a New York	*Fiorio* Vittorio di Giovanni, ecc., come contro
3,50 0/0	593805	836 50	Bruno Pietro, Giovanna e Giulia fu Gaetano, minori, sotto la patria potestà della madre Canzano Avarna Elena fu Gaetano, ved. Bruno, dom. a Napoli	Bruno Pietro, Giovanna, Giulia e *Gaetana* fu Gaetano, ecc., come contro
Consolidato 5 0/0	108042	75 —	Zunino Claudina fu *Paolo*, minore, sotto la patria potestà della madre Fossati Carlotta, ved. Zunino, dom. a Novi Ligure (Alessandria)	Zunino Claudina fu *Pietro*, minore, ecc., come contro
»	108043	75 —	Zunino Agostino fu *Paolo*, minore, ecc., come la precedente	Zunino Agostino fu *Pietro*, ecc., come la precedente
»	108044	75 —	Zunino Angela fu *Paolo*, minore, ecc., come la precedente	Zunino Angela fu *Pietro*, ecc., come la precedente
»	108045	75 —	Zunino Delmira fu *Paolo*, minore, ecc., come la precedente	Zunino Delmira fu *Pietro*, minore, ecc., come la precedente
3,50 0/0	165340	220 50	Avolio *Marianna* fu Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre Cozza Michela, dom. a Napoli	Avolio *Anna* fu Antonio, minore, ecc., come contro
Consolidato 5 0/0	121471	315 —	Rivoira *Giovanni* fu Pietro, minore, sotto la patria potestà della madre Risso Rosalia fu Cesare, ved. di Rivoira Pietro, dom. a Saluzzo (Cuneo)	Rivoira *Lorenzo-Giovanni* fu Pietro, minore, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 23 aprile 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

Smarrimento di ricevute (3ª *pubblicazione*) (Elenco n. 36).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 413 — Data della ricevuta: 21 novembre 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione della ricevuta: Zito don Enrico di Pilade, per conto della Chiesa del SS. Salvatore — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 9 — Consolidato 3 %, con decorrenza 1° aprile 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 129 — Data della ricevuta: 2 dicembre 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ferrara — Intestazione della ricevuta: Marchioni Ildebrando ed il sig. Fava Giuseppe rispettivamente presidente e direttore della Banca mutua popolare di Bondeno Ferrarese per conto di detta Banca — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 2 — Ammontare della rendita L. 210 — Consolidato 3.50 %, con decorrenza omessa.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 28 aprile 1923.

Il direttore generale
D'ARIENZO.

MINISTERO DELLE FINANZE

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** *Elenco n. 36.*

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0/0	346211	1942 50	*Scardina* Giuseppe fu Vito, domic. a Poggioreale (Trapani)	*Scardino* Giuseppe fu Vito, ecc. come contro
»	706049	28 —	Albano *Felice* di Giovanni, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Napoli	Albano *Felicio*, ecc. come contro
Cons. 5 0/0	164236	750 —	Muheim *Maddalena* fu Iost, moglie di *Gimari* Giuseppe, domic. a Napoli	Muheim *Maria-Maddalena* fu Iost, moglie di *Ginhari* Giuseppe, domic. a Napoli

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 28 aprile 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del debito pubblico

AVVISO.

Si notifica che nel giorno di venerdì 15 giugno 1923, alle ore 10, in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito n. 1, in Roma con libero accesso al pubblico, si procederà alla 107ª estrazione semestrale delle obbligazioni della Ferrovia Vigevano-Milano, assunte dallo Stato in forza della convenzione 25 luglio 1917, approvata con decreto Luogotenenziale 28 settembre 1917, n. 184.

Le obbligazioni da estrarsi, giusta la relativa tabella di ammortamento, sono in numero di 48 sulle 6640 attualmente vigenti, agli effetti di detta estrazione.

Con successivo avviso saranno pubblicati i numeri delle serie comprendenti le obbligazioni sorteggiate da ammortizzarsi al 1° luglio 1923.

Roma, 24 maggio 1923.

Il direttore generale
D'ARIENZO.

Il direttore capo divisione
BORGIA.

* * *

Divisione I — Portafoglio

Comunicato.

La media settimanale pel pagamento dazi di importazione da valere dal 28 maggio al 3 giugno 1923, è stata fissata in lire quattrocento rappresentanti cento dazio nominale e trecento aggiunta cambio.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 26 maggio 1923.

	Media		Media
Parigi	138 17	Dinari	—
Londra	96 72	Corone jugoslave	—
Svizzera	377 50	Belgio	118 58
Spagna	318 —	Olanda	8 17
Berlino	0 0412	Pesos oro	16 75
Vienna	0 0295	Pesos carta	7 47
Praga	62 30	New York	20 915

Oro 403 56

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	79 55	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	87 03	—

INSERZIONI

Società anonima fondiaria industriale

Capitale sociale L. 800.000 versato

Sede in Arquata Scrivia

AVVISO DI CONVOCAZIONE
dell'assemblea generale ordinaria

Gli azionisti di questa anonima sono convocati in assemblea ordinaria in Arquata Scrivia, nella sede sociale, il giorno 29 giugno 1923, alle ore 14 e ciò a norma dello statuto sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci sull'esercizio chiuso al 31 marzo 1923.
2. Approvazione del bilancio chiuso al 31 marzo 1923 ed erogazione degli utili.
3. Elezione del Consiglio d'amministrazione in sostituzione di quello scadente, per il quadriennio scadente al 31 marzo 1927.
4. Nomina di tre sindaci e due supplenti per l'esercizio in corso e loro emolumento.

Quando l'assemblea in prima convocazione non fosse valida per mancanza di numero legale sarà tenuta in seconda convocazione il 6 luglio 1923 nella stessa ora e luogo e col medesimo ordine del giorno.

Essendo tutte le azioni nominative non è necessario siano depositate essendo sufficienti le registrazioni fatte sui libri sociali.

Arquata Scrivia, 23 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14548 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA

COLORIFICIO VAL POLCEVERA

Capitale sociale L. 558.500

SEDE IN GENOVA

Secondo avviso di convocazione

I signori azionisti della Società anonima Colorificio Val Polcevera sono convocati col presente secondo avviso in assemblea generale ordinaria che sarà tenuta nella sede sociale, in Genova, piazza Campetto 1-6, alle ore 16 del giorno 21 giugno 1923, per discutere sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione discussione ed approvazione della relazione del Consiglio d'amministrazione e del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922.
2. Discussione ed approvazione del conto profitti e perdite al 31 dicembre 1922 e della relazione del Collegio sindacale.
3. Determinazione dell'emolumento al Collegio sindacale per l'esercizio 1922, e nomina del Collegio sindacale per l'esercizio 1923.

N. B. — Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovono depositare alla Cassa sociale i certificati nominativi ritirando il biglietto d'ammissione.

Tali certificati saranno sostituiti con le azioni al portatore in base alla deliberazione dell'assemblea degli azionisti in data 26 giugno 1922.

Il presidente
cav. G. Bevilacqua.

14550 — A pagamento.

Tessitura Lenot

Società anonima

autorizzata con decreto del R. tribunale civile e penale di Torino in data 23 febbraio 1906

Capitale sociale L. 1.500.000 — interamente versato

Con deliberazione del Consiglio d'amministrazione in data 21 maggio 1923 ed a termini di legge, gli azionisti della Tessitura Lenot sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 18 giugno 1923, alle ore 14.30 precise, nel locale della sede in Torino, Corso Vittorio Emanuele n. 74.

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio al 31 marzo 1923 e riparto utili.
4. Nomina di due amministratori.
5. Nomina del Collegio sindacale e determinazione della relativa retribuzione.

In conformità dell'art. 179 del Codice di commercio, il bilancio suddetto si troverà depositato negli uffici della Società 15 giorni prima dell'assemblea unitamente al rapporto dei sindaci.

A norma dell'art. 22 dello statuto sociale, hanno diritto d'intervenire all'assemblea gli azionisti che dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza risultino possessori di certificati nominativi od abbiano depositato le loro azioni al portatore presso la sede in Torino, Corso Vittorio Emanuele n. 74, od a Borgosesia presso quella locale Amministrazione.

Torino, 21 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

14572 — A pagamento

Cantieri ed officine meridionali

Società italiana per costruzioni navali e meccaniche

Capitale sociale emesso e versato L. 10.000.000

Anonima

SEDE IN NAPOLI

Avviso di convocazione
dell'assemblea generale ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria in prima convocazione per il giorno 21 giugno 1923, alle ore 17.30, ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 23 giugno 1923, alle ore 11, nella sede sociale, piazza Giovanni Bovio, n. 22 in Napoli, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio.
2. Rapporto dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio per l'esercizio 1° aprile 1922-31 marzo 1923 e deliberazioni relative.
4. Nomina di amministratori previa determinazione del numero.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti per l'esercizio 1923-924.

Per intervenire all'assemblea saranno rilasciati direttamente agli azionisti i relativi certificati di ammissione.

Napoli, 18 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14565 — A pagamento.

Pescherie italiane dell'Africa Orientale

Società anonima

Capitale L. 2.500.000 interamente versato

SEDE ASMARA

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 30 giugno 1923, alle ore 10,30 in Roma, via Poli n. 48, col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
3. Determinazione del compenso fisso al Consiglio d'amministrazione per l'esercizio 1922.
4. Nomina di amministratori.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione della retribuzione ai sindaci effettivi per l'esercizio 1923.

All'assemblea possono intervenire tutti i titolari di azioni nominative, che risultino tali dal libro dei soci a tutto il 14 giugno 1923.

Nel caso che l'assemblea non riuscisse valida per insufficienza di numero, questa avrà luogo in seconda convocazione, il giorno successivo alla medesime ora e nei medesimi locali.

Asmara, 15 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14573 — A pagamento.

Società mineraria dell'Africa orientale italiana

In liquidazione

Società anonima

Capitale L. 3.000.000 - Versato L. 1.800.000

SEDE IN ASMARA

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 30 giugno 1923, alle ore 11, presso la Società commerciale d'Oriente, Milano, via Manzoni n. 6, col seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria

1. Relazione dei liquidatori.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e del conto degli amministratori ai liquidatori per il periodo dal 1° gennaio 1923 al 31 marzo 1923 e deliberazioni relative.
4. Determinazione del compenso fisso al Consiglio d'amministrazione per l'esercizio 1922, a sensi dell'art. 17 dello statuto.
5. Nomina del Collegio sindacale e determinazione della retribuzione ai sindaci effettivi per l'esercizio 1923.

All'assemblea possono intervenire tutti i titolari di azioni nominative che risultino tali dal libro dei soci a tutto il 14 giugno 1923.

Asmara, 1° maggio 1923.

I liquidatori.

14574 — A pagamento

Cantiere Navale di Varazze

SOCIETA' ANONIMA

Capitale sociale Lire 600.000 —

Sede in Genova, via Serra, 3

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria di seconda convocazione nella sede sociale per il giorno 15 giugno 1923, alle ore 16, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Relazione del Consiglio.
Relazione dei sindaci.
Bilancio al 31 dicembre 1922.
Nomina di amministratori.
Nomina dei sindaci.
Emolumento ai sindaci uscenti.

Il deposito delle azioni dovrà essere fatto entro il giorno 9 di giugno, presso la sede sociale.

Genova, 25 maggio 1923.

Il Consiglio di amministrazione.

14580 — A pagamento.

Canapificio Anglo-Italiano " Sinz „

Società anonima

SEDE IN FERRARA

Capitale sociale L. 1.250.000 versato L. 619.437,50

Assemblea generale ordinaria

Gli azionisti della Società sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno mercoledì 14 giugno 1923, alle ore 15, presso la sede del Canapificio Anglo-Ital. Sinz, fuori Porta Po, allo scopo di trattare e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore unico e rapporto dei sindaci sull'esercizio sociale chiuso al 31 marzo 1923.
2. Presentazione del bilancio e disposizione degli utili risultanti.
3. Elezione di amministratori secondo l'art. 19 dello statuto sociale.
4. Nomina dei sindaci fissando la loro retribuzione.

Nel caso che l'assemblea del giorno 14 giugno non raccogliesse il numero legale, avrà luogo un'altra assemblea nel successivo mercoledì 21 giugno, alla stessa ora e nello stesso luogo.

Canapificio Anglo-Ital. Sinz
L'amministratore unico
P. Sinz.

14575 — A pagamento.

Società anonima

Conduttori elettrici ed affini

GENOVA

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria di prima convocazione per il giorno 18 giugno 1923, alle ore 10, presso la sede sociale (Staglieno, via Piacenza, n. 2-b), per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del presidente sulla situazione economico-amministrativa della Società.
2. Presentazione del bilancio al 15 giugno 1923.
3. Dimissioni di sindaci e loro sostituzione.
4. Proposta di liquidazione della Società.
5. Nomina dei liquidatori.
6. Eventuali.

L'eventuale seconda convocazione resta fissata per il giorno 27 giugno 1923, stessa ora e luogo.

I possessori delle azioni, che intendono intervenire all'assemblea, dovranno depositare le azioni non più tardi del 13 giugno 1923 presso la sede sociale.

Genova, 23 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14581 — A pagamento

Società rinnovamento edilizio

Anonima

SEDE IN BOLOGNA

Capitale L. 3.000.000 interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno di mercoledì 13 giugno 1923, ore 16, in Bologna, presso la sede del Banco di Roma, ed. occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno di giovedì 21 stesso mese, stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore unico.
2. Situazione contabile al 31 maggio 1923.
3. Rinvio del bilancio al 31 dicembre 1923.
4. Aumento del numero degli amministratori e determinazione del numero stesso.
5. Modifica dell'art. 9; eventuale modifica degli articoli 11, 14, 15 e 16 dello statuto sociale.
6. Nomina del Consiglio d'amministrazione.
7. Dimissioni del Collegio dei sindaci.
8. Nomina del nuovo Collegio dei sindaci.
9. Emolumento ai sindaci.

Il deposito delle azioni dovrà essere effettuato almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, presso il Banco di Roma - Direzione centrale - o sede di Bologna.

L'amministratore unico.

14576 — A pagamento

Cassa rurale di prestiti S. Menna

VITULANO (Benevento)

Assemblea generale di soci

Sono invitati i signori soci della Cassa rurale di prestiti S. Menna ad intervenire all'assemblea generale dei soci che avrà luogo in Vitulano il 1° luglio p. v., alle ore 9 in prima convocazione ed alle 10 in seconda convocazione per la discussione del seguente

Ordine del giorno:

Modifiche allo statuto sociale.

Vitulano, 25 maggio 1923.

Il presidente
M. Mazzella.

14582 — A pagamento.

Società immobiliare industriale

Anonima per azioni

Capitale versato Lire 6.000.000

Sede Genova

Avviso di convocazione

dell'assemblea generale straordinaria del 18 giugno 1923

Essendo andata deserta l'assemblea di prima convocazione, i signori azionisti della « Società immobiliare industriale » sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 18 giugno 1923, alle ore 11, a Genova, via XX Settembre n. 30, interno 5, allo scopo di discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Discussione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Retribuzione ai sindaci pel 1923.
5. Nomina dei sindaci.

Il deposito delle azioni al portatore per poter intervenire alla assemblea, dovrà farsi entro il giorno 13 giugno p. v., presso la sede sociale.

Per le azioni nominative non è necessario il deposito bastando che i rispettivi titolari figurino inscritti sul libro dei soci.

Genova, 25 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14583 — A pagamento.

BANCA DI ANDRIA

SOCIETA' ANONIMA

Sede in ANDRIA (Bari)

DENUNZIA

Ai fini e per gli effetti degli articoli 83, 168 e 186 del Codice di commercio, si rende noto a chiunque possa avere interesse che la Banca di Andria, decorso il termine di gioni 15 da questa data farà vendere in danno le azioni dei seguenti signori che non hanno effettuato, malgrado reiterati avvisi, il pagamento delle quote sulle azioni da essi possedute, salvo ogni diritto:

		Capitale	quota dovuta
1. Fasoli Gennaro fu Filippo,	azioni 50 per	L. 2500	L. 1250
2. Magno Antonio fu Domenico,	azioni 45	L. 2250	L. 1125
3. Pellecchi Giuseppe fu Savino,	azioni 10	L. 500	L. 250
4. Pellecchi Maria fu Savino,	azioni 5	L. 250	L. 125
5. Russo Marianna fu Salvatore,	azioni 4	L. 200	L. 100
6. Traversa Antonietta fu Luigi,	azioni 8	L. 400	L. 200
7. Traversa Giovanni fu Luigi,	azioni 8	L. 400	L. 200
8. Tucci Caterina Maria fu Baldassarre,	azioni 5	L. 250	L. 125
In totale azioni 135 per		L. 6750	L. 3375

Andria, 22 maggio 1923.

Il presidente
ing. Riccardo Ceci.

14581 — A pagamento.

Manifattura articoli gomma industrie congeneri V. Paglieri

Società anonima

SEDE IN TORINO

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 16 giugno 1923, ore 21, in Torino, nello studio dell'avv. Cerutti Cirillo, via Pietro Micca n. 9, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Modificazione degli articoli 6, 7, 9, 14, 21 dello statuto sociale.
2. Dimissioni del Consiglio di amministrazione e nomina di nuovi amministratori.

Avranno diritto d'intervenire all'assemblea tutti gli azionisti che risulteranno tali dal libro dei soci.

Occorrendo la seconda convocazione essa è fin d'ora fissata per il giorno 18 giugno 1923, stesso luogo ed ora.

Il Consiglio d'amministrazione.

14585 — A pagamento

AVVISO

I soci della Società anonima cooperativa « Alessandria » con sede in Alessandria, per costruzione ed acquisto di case e vil ini economici, sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 17 prossimo giugno ad ore 10, ed ove d'uopo ad ore 11 dello stesso giorno in seconda convocazione, nella sede sociale via Modena n. 16 col seguente

Ordine del giorno:

Ratifica delibera dell'assemblea 31 marzo 1923 e conseguenti atti di esecuzione 7, 16, 16 e 20 aprile 1923, rag. Iemini riguardante alienazione di sedimi esuberanti della Società a Guala Angela e Municipio di Alessandria, e rivestimento ricavo a norma art. 51 dello Statuto sociale.

Alessandria, 25 maggio 1923.

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione.

14586 — A pagamento.

Società anonima della ferrovia di Chieti

L'assemblea dei soci è convocata straordinariamente in Chieti nei locali della sede sociale pel giorno 17 giugno corr. in prima convocazione e pel giorno 25 in seconda convocazione, alle ore diciassette

Ordine del giorno:

1. Dimissioni del Consiglio d'amministrazione e comunicazioni.
2. Nomina dei componenti il Consiglio d'amministrazione.

Per essere ammessi all'assemblea gli azionisti devono eseguire il deposito delle azioni alla sede sociale non più tardi del 15 giugno per la 1ª convocazione e del 23 giugno per la 2ª.

Chieti, 27 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14597 — A pagamento.

"JELLA"

Società anonima scambi commerciali internazionali

SEDE MILANO
via San Vittore, n. 16-A

Capitale sociale L. 600.000 - Versato L. 180.000

Essendo andata deserta l'assemblea ordinaria e straordinaria indetta per il 30 marzo 1923, i signori azionisti sono nuovamente convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 15 giugno 1923, alle ore 11, presso la sede sociale in Milano, via San Vittore, n. 16-A, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio.

Rapporto dei sindaci.
2. Discussione, approvazione bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Retribuzione dei sindaci.
4. Nomina di amministratori.
5. Nomina di sindaci.

Parte straordinaria:

Proposte di modificazione degli articoli 1, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12 13, 14, 16, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

Le azioni dovranno essere depositate presso la sede sociale non più tardi del 10 maggio 1923.

Milano, 25 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14600 — A pagamento.

Società anonima finanziaria e immobiliare

SEDE IN ROMA

Capitale L. 10.000.000 interamente versato

Avviso di convocazione

I signori azionisti della Società anonima finanziaria e immobiliare, con sede in Roma, sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 14 giugno 1923, alle ore 17, nei locali sociali in Milano, via Clerici, n. 4, ed occorrendo in seconda convocazione, per il giorno 15 giugno 1923, stessa ora, stesso luogo, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di proroga della chiusura dell'esercizio in corso dal 30 giugno 1923 al 31 dicembre 1923.
2. Eventuale conseguente proroga della chiusura degli esercizi successivi dal 30 giugno 1923 al 31 dicembre 1923 di ciascun anno e analoga modificazione dell'art. 32 dello statuto sociale.
3. Comunicazioni eventuali.
4. Lettura e approvazione del verbale di assemblea.

Il deposito delle azioni per l'intervento all'assemblea deve essere effettuato non più tardi del giorno 8 giugno 1923 presso la Ditta Emilio Angelo Giani in Milano, via Clerici, n. 4.

Il Consiglio d'amministrazione.

14601 — A pagamento.

SOCIETA' DELL'OLMITELLO

Anonima per azioni

Capitale versato L. 17.400

Barano d'Ischia

Convocazione di assemblea generale ordinaria per il giorno 24 giugno 1923, alle ore 17, presso la sede sociale in Barano d'Ischia, in prima convocazione, e per il giorno 25 giugno, in seconda convocazione, per deliberare l'approvazione del bilancio chiuso al 31 marzo 1923.

Barano d'Ischia, 24 maggio 1923.

L'amministratore delegato
Raffaele Buono.

14602 — A pagamento.

Società chimica lombarda A. E. Bianchi e C. - Rho

Anonima

Capitale L. 12.000.000

RHO - MILANO

Gli azionisti sono convocati per il 16 giugno 1923, ore 14, presso la sede sociale

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e rapporto dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio al 31 marzo 1923.
3. Ratifica della nomina a consigliere del sig. dr. Krekeler Carlo e nomina di tre consiglieri in sostituzione dei sigg. Bianchi Alberto Edoardo - Parodi Delfino ing. Leopoldo - Von Weinberger Carlo, estratti a mente dell'art. 124 Cod. comm. e rieleggibili.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
5. Retribuzione ai sindaci effettivi per l'esercizio 1922-923.

L'eventuale assemblea di 2ª convocazione seguirà il 18 giugno 1923, stesso luogo ed ora.

Il deposito delle azioni al portatore dovrà farsi presso la sede sociale o presso la Società Bombrini Parodi Delfino in Roma o presso la Società dinamite Nobel in Torino 5 giorni prima della data fissata per la 1ª assemblea, e 3 giorni per la 2ª.

14604 — A pagamento.

I soci della Società anonima Vermondo Valli, con sede in Milano, sono convocati in assemblea generale per il giorno 17 giugno 1923, alle ore 10, in Milano, via Armorari n. 8, presso la sede del Collegio dei ragionieri, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Bilancio al 31 marzo 1923 e delibere relative.
3. Ratifica della nomina di un consigliere eletto a sensi dell'art. 125 Cod. comm.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione del loro emolumento.

Parte straordinaria:

5. Modifica dell'art. 6 dello statuto sociale.

Qualora l'adunanza non fosse valida per difetto di intervenuti, gli azionisti sono sin d'ora riconvocati nello stesso luogo ed alla stessa ora il 24 giugno 1923.

Hanno diritto di intervenire gli azionisti che risultano inscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Il consigliere delegato
B. Gei.

14611 — A pagamento.

S. I. N. E.

Società Industrie Navali Elbane

ANONIMA PER AZIONI

Capitale sociale L. 500.000 — elevabile a L. 2.500.000

Sede in Portoferraio

I signori azionisti sono invitati ad intervenire all'assemblea generale straordinaria che avrà luogo il giorno 17 giugno p. v. alle ore 16, nei locali della sede sociale posti in via Umberto I, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni varie.
2. Discussione per addivenire alla liquidazione della Società.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni presso la Cassa sociale tre giorni prima della data dell'adunanza.

Portoferraio, 24 maggio 1923.

Il presidente
Gio. Batta Tacchella.

14633 — A pagamento.

Avviso di convocazione

Gli azionisti della Società anonima commercio cementi Portland sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 21 giugno 1923, alle ore 16, presso la sede sociale in Trieste, via Valdirivo n. 29, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 1922.
2. Relazioni dei sindaci sul bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Deliberazioni circa l'utile sociale.
4. Fissazione dell'emolumento ai revisori per l'anno 1922.
5. Elezione di due revisori effettivi e di uno supplente per esercizio 1923.

6. Modificazione art. 4 dello statuto sociale riflettente le pubblicazioni inerenti agli atti della Società.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti devono eseguire il deposito delle loro azioni presso la sede della Società in Trieste almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'assemblea stessa.

In mancanza del numero legale l'assemblea avrà luogo in seconda convocazione nello stesso giorno e nella stessa sede alle ore 17, per deliberare sullo stesso ordine del giorno.

Il Consiglio d'amministrazione.

14631 — A pagamento.

"LA VITTORIA"

Compagnia anon. di assicurazioni generali

Capitale statutario L. 500.000

CONVOCAZIONE

di assemblea generale ordinaria e straordinaria

I signori azionisti sono invitati alla assemblea generale ordinaria e straordinaria che sarà tenuta in Roma, presso la sede sociale, via Quattro Fontane n. 143-A, alle ore 11 del giorno 16 giugno 1923, ed eventualmente in seconda convocazione il giorno 24 giugno 1923, alla stessa ora, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e del Collegio dei sindaci.
2. Bilancio e conto perdite e profitti al 31 dicembre 1922.
3. Nomina di tre sindaci effettivi, due supplenti e determinazione dell'emolumento per l'esercizio scorso.

Parte straordinaria:

1. Revoca delle deliberazioni prese nelle assemblee del 21 maggio e del 20 luglio 1922.
2. Svalutazione del capitale sociale.
3. Proposta di reintegrazione ed aumento del capitale sociale.
4. Modificazione art. 6 dello statuto sociale.

Per avere diritto di intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare, presso la sede sociale, 8 giorni prima di quello fissato per l'assemblea, le azioni da loro possedute.

Il Consiglio d'amministrazione.

14635 — A pagamento.

Società anonima Ducrot

Capitale sociale L. 7.500.000

SEDE IN ROMA

Avviso di seconda convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria di seconda convocazione per il giorno 6 giugno 1923, alle ore 17, nella sede sociale in via del Tritone, n. 138, per deliberare il seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di assorbimento della Società anonima « Ducrot mobili e arti decorative » e deliberazioni relative.
2. Modifica degli art. 1, 5, 9, 39, 41 dello statuto sociale.

Roma, 28 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

N. B. — Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le azioni almeno tre giorni prima di quello fissato per la convocazione nelle Casse sociali di Palermo e di Roma presso le sedi della:

Banca commerciale italiana di Roma - Milano - Napoli - Palermo.

Istituto italiano di Credito marittimo di Roma e Genova.

Banca nazionale di credito di Roma.

Banca Belinzaghi di Milano.

Roma, 28 maggio 1923

Il Consiglio d'amministrazione.

14639 — A pagamento.

Istituto cooperativo

per l'acquisto, la trasformazione e la distribuzione dei manufatti per il consumo popolare

ROMA

E' convocata l'assemblea generale ordinaria dei partecipanti, in Roma, nella sede sociale, via Quintino Sella n. 56, il giorno 16 giugno 1923, alle ore 13, in prima convocazione, ed occorrendo, alle ore 15, in seconda convocazione, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni della Presidenza.
2. Relazione del Consiglio sull'esercizio chiuso al 31 marzo 1923.
3. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 marzo 1923.
4. Relazione dei sindaci.
5. Determinazione della medaglia di presenza ai consiglieri a termine dell'art. 18 dello statuto e della retribuzione ai sindaci a termine dell'art. 21.
6. Nomina di consiglieri e di sindaci.

Roma, 28 maggio 1923.

Il presidente
Ugo Vincenzo Mazza.

14636 — A pagamento.

GRAND'HOTEL DE LA VILLE

Società anonima industria alberghi

SEDE IN MILANO

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria nella sede sociale in Corso Vittorio Emanuele n. 34, il giorno 15 giugno 1923, alle ore 21, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di riduzione del capitale sociale da L. 2.200.000 a L. 1.000.000 e deliberazioni relative.

Ove fosse necessaria l'assemblea di seconda convocazione questa è indetta per il giorno 24 giugno, alla stessa ora e luogo.

Le azioni al portatore dovranno essere depositate presso la sede sociale 5 giorni liberi prima di ciascuna convocazione.

Il Consiglio d'amministrazione.

14637 — A pagamento

Società anonima cooperativa

ORTICULTORI ROMANI

Sede in ROMA al mercato comunale

L'assemblea generale straordinaria dei soci è convocata per martedì 12 giugno, alle ore 9, presso la sede sociale, col seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni della presidenza.
2. Comunicazioni di massima situazione fino al 15 maggio 1923.
3. Proposta di aumento tariffa recipienti.

Occorrendo la seconda convocazione è fissata per il martedì susseguente 19 giugno 1923, stessa ora e luogo.

Il presidente
Filippo Ceccarelli.

14642 — A pagamento.

Ufficio amministrativo della provincia di Novara

AVVISO D'ASTA

per aggiudicazione definitiva

Essendo stato offerto in tempo utile il ribasso del ventesimo sulle somme in base alle quali erano stati rispettivamente aggiudicati in via provvisoria nell'asta del 14 corr. maggio i seguenti appalti di manutenzione stradale:

Durante il biennio 1923-1924

Lotto I.

Strada provinciale Torino-Svizzera, 1° tronco, da Trenzano al confine del circondario di Biella oltre Buronzo.

Durante il triennio 1923-1925

Lotto 3.

Strada provinciale Vercelli-Valsesia, 1° tronco, da Vercelli a Greggio.

Lotto 4.

Strada provinciale Vercelli-Valsesia, 2° tronco, da Greggio a Gattinara.

Durante l'anno 1923

Lotto 5.

Strada provinciale Torino-Milano, 4° tronco, da Novara al ponte di Boffalora sul Ticino.

SI RENDE NOTO

che alle ore undici del 4 prossimo giugno si procederà in questo Ufficio provinciale, avanti il presidente della Commissione Reale o chi per esso, all'asta pubblica col sistema delle schede segrete, per l'aggiudicazione definitiva dei detti appalti a favore di chi offrirà un maggior ribasso percentuale sulle somme a cui trovasi ora già ridotti in conseguenza del ribasso del ventesimo i rispettivi importi presuntivi annui, e cioè:

L. 36.725.81 pel 1° lotto;
L. 45 567,23 pel 3° lotto;
L. 22.982.26 pel 4° lotto;
L. 51.727 50 pel 5° lotto.

Gli offerenti devono produrre i voluti certificati di moralità ed idoneità e fare in questa Cassa provinciale (Banca popolare) il prescritto deposito di L. 4015 se concorrono al 1° lotto, L. 5030 pel 3°, L. 2700 per il 4°, e L. 6230 per il 5° lotto.

Ogni aspirante può concorrere ad uno od a più lotti, ma le offerte devono essere distinte e separate per cadun lotto.

I capitolati relativi sono visibili in questo Ufficio.

Novara, 24 maggio 1923.

Il segretario generale
Berra.

14605 — A pagamento

Deputazione provinciale di Bergamo

Nei giorni e ore sottoindicati sarà tenuta in questi uffici, dinanzi al sottoscritto, o suo delegato, assistito dal segretario generale o suo sostituto, un pubblico incanto ad unico e definitivo esperimento, a sensi dell'art. 87, lett. *a*), del regolamento 4 maggio 1885, n. 3074, per l'allogamento delle seguenti strade provinciali, per un biennio a far tempo dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1925.

15 giugno 1923.

Strada provinciale Clusone-Dezzo:
Lunghezza, escluse le traverse, m. 21,766.
Importo dei lavori a corpo L. 1200.
Importo dei lavori a misura L. 48,800.
Canone a base d'asta L. 50,000.
Deposito provvisorio L. 1250.
Deposito definitivo L. 2500.

Strada provinciale Valle Borlezza:
Lunghezza, escluse le traverse, m. 17,951.
Importo dei lavori a corpo L. 800.
Importo dei lavori a misura L. 29,200.
Canone a base d'asta L. 30,000.
Deposito provvisorio L. 750.
Deposito definitivo L. 1500.

Strada provinciale di Valle Calepio e diramazioni.
Lunghezza, escluse le traverse, m. 19 318.
Importo dei lavori a corpo L. 1000.
Importo dei lavori a misura L. 34.000.
Canone a base d'asta L. 35.000.
Deposito provvisorio L. 875.
Deposito definitivo L. 1750.

Strada provinciale di Valle Gandino:
Lunghezza, escluse le traverse, m. [illegible]
Importo dei lavori a corpo L. 5500.
Importo dei lavori a misura L. 14 500.
Canone a base d'asta L. 20.000.
Deposito provvisorio L. 500.
Deposito definitivo L. 1000.

20 giugno 1923.

Strada provinciale Bergamo S. Pellegrino.
Lunghezza, escluse le traverse, m. 20.525.
Importo dei lavori a corpo L. 4000.
Importo dei lavori a misura L. 171.000.
Canone a base d'asta L. 175 000.
Deposito provvisorio L. 4375.
Deposito definitivo L. 8750.

Strada provinciale S. Pellegrino-Olmo:
Lunghezza, escluse le traverse m. 17 081.
Importo dei lavori a corpo L. 2900.
Importo dei lavori a misura L. 127.100.
Canone a base d'asta L. 130.000.
Deposito provvisorio L. 3250.
Deposito definitivo L. 6500.

Strada provinciale Valle Taleggio:
Lunghezza, escluse le traverse. m. 25.365.
Importo dei lavori a corpo L. 1200.
Importo dei lavori a misura L. 48.800.
Canone a base d'asta L. 50.000.
Deposito provvisorio L. 1250.
Deposito definitivo L. 2500.

Strada provinciale Valle Serina:
Lunghezza, escluse le traverse, m. 10.576.
Importo dei lavori a corpo L. 900.
Importo dei lavori a misura L. 34.100.
Canone a base d'asta L. 35.000.
Deposito provvisorio L. 875.
Deposito definitivo L. 1750.

Strada provinciale Mezzoldo-Confine Valtellinese:
Lunghezza, escluse le traverse, m. 7668.
Importo dei lavori a corpo L. 4700.
Importo dei lavori a misura L. 2800.
Canone a base d'asta L. 7500.
Deposito provvisorio L. 187,50.
Deposito definitivo L. 375.

22 giugno 1923

Strada provinciale bresciana:
Lunghezza escluse le traverse, m. 15.082.
Importo dei lavori a corpo L. 600.
Importo dei lavori a misura L. 21.400.
Canone a base d'asta L. 22.000.
Deposito provvisorio L. 550.
Deposito definitivo L. 1100.

Strada provinciale Calciana:
Lunghezza escluse le traverse, m. 10.372.
Importo dei lavori a corpo L. 500.
Importo dei lavori a misura L. 11.500.
Canone a base d'asta L. 12.000.
Deposito provvisorio L. 300.
Deposito definitivo L. 600.

Strada provinciale Lodigiana:
Lunghezza escluse le traverse m. 25.204.
Importo dei lavori a corpo L. 1600.
Importo dei lavori a misura L. 58.400.
Canone a base d'asta L. 60.000.
Deposito provvisorio L. 1500.
Deposito definitivo L. 3000.

Strada provinciale Milanese:
Lunghezza escluse le traverse m. L. 26.005.
Importo dei lavori a corpo L. 1800.
Importo dei lavori a misura L. 68.200.
Canone a base d'asta L. 70.000.
Deposito provvisorio L. 1750.
Deposito definitivo L. 3500.

Strada provinciale Ponte S. Pietro-Paderno:
Lunghezza, escluse le traverse, m. 12.473.

Importo dei lavori a corpo L. 700.
Importo dei lavori a misura L. 24.300.
Canone a base d'asta L. 25.000.
Deposito provvisorio L. 625.
Deposito definitivo L. 1250.

1. L'asta avrà luogo distintamente per ciascuna strada e l'offerta, per ogni strada, sarà a scheda segreta.

2. Per adire all'asta fa d'uopo presentare al segretario generale della Deputazione provinciale, prima delle ore 16 del giorno anteriore a quello indetto per le aste, il certificato di idoneità ed il prescritto deposito provvisorio.

3. Il certificato di idoneità dovrà essere rilasciato da un ispettore o da un ingegnere capo del Genio civile o dall'Ufficio tecnico provinciale in attività di servizio, di data non anteriore di 6 mesi, convalidato dal prefetto con un suo attestato rilasciato a termini dell'art. 77 del regolamento citato.

4. Il deposito provvisorio stabilito per adire a ciascuna asta dovrà essere fatto tutto in denaro.

5. Gli aspiranti potranno presentare le loro offerte di ribasso sul prezzo di perizia anche prima del giorno dell'asta, e cioè dal giorno del presente avviso sino alle ore 16 del giorno precedente a quello indetto per le aste, consegnando o facendo pervenire al segretario generale una scheda separata per ciascuna strada, scritta su carta da bollo da L. 2,40 in busta suggellata, portante esteriormente il nome dell'offerente e la strada alla quale si riferisce l'offerta. Si terrà segreta la presentazione delle schede fino al momento della chiusura dell'asta.

6 La quota percentuale di ribasso per ciascuna delle aste dovrà essere perlomeno di L 0.50 per ogni cento od un multiplo esatto di tale frazione indistintamente per le opere a corpo ed a misura. Ogni frazione minore che risultasse dalla scheda sarà ritenuta in aumento fino al detto termine.

7. L'ufficio appaltante, mano mano che verranno aperte le aste, procederà all'apertura delle schede presentate ed alla aggiudicazione dell'asta, che sarà definitiva quando anche si fosse presentato un solo offerente, salva e riservata l'approvazione della Deputazione provinciale e della R. prefettura.

8. I capitoli d'appalto per ciascuna di dette aste e gli altri documenti che devono formare parte del contratto sono ostensibili nelle ore d'ufficio presso il segretario generale della Deputazione provinciale.

9. Le spese d'asta, di contratto, di registro, ecc., sono a carico del deliberatario.

AVVERTENZE

Si procederà a termini di legge contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli accorrenti con promesse di denaro o con altri mezzi sì violenti che di frode.

Bergamo, 22 maggio 1923.

Il presidente
D. U. Cacciamali.

Il segretario generale
avv. Giovanni Bailo.

14606 — A pagamento.

R. Subeconomato dei benefizi vacanti

AREZZO

Il R. subeconomo dei Benefici vacanti in Arezzo
RENDE NOTO
che nel pubblico incanto sperimentatosi oggi per la vendita di n. 1440 piante di proprietà della Chiesa di Santa Maria Assunta a Pacina, in comune di Castelnuovo Berardenga, di cui nell'avviso d'asta del 9 maggio 1923, aperto sulla somma di L. 81.810, è rimasto provvisoriamente aggiudicato per la somma di L. 85.020, che il termine utile, ossia i fatali, per presentare l'aumento non inferiore al ventesimo della somma come avanti indicato, di L. 85 020, scadono il giorno 9 giugno 1923, alle ore 11, spirato il qual termine non sarà più accettata offerta.

Che chiunque intenda fare il suindicato aumento, non inferiore al ventesimo, deve all'atto della presentazione della relativa offerta accompagnarla col deposito di L. 13390,65 prescritto dall'art. 2 del citato avviso di asta del giorno 9 maggio 1923.

Le offerte dovranno essere presentate in tempo utile all'Ufficio di questo R. Subeconomato, posto in via Cesalpino, n. 16, dalle ore 10 alle 12 di tutti i giorni non festivi.

Arezzo, 25 maggio 1923.

Il R. subeconomo
avv. G. Castrucci.

14591 — A pagamento

Congregazione di carità di Pedavena

Avviso d'asta

per la vendita di un fabbricato urbano in Città di Feltre

In esecuzione delle delibere 23 ottobre 1921, n. 21, della Congregazione di carità di Pedavena, 28 gennaio 1922 n. 17539 della Commissione provinciale di beneficenza di Belluno, 7 maggio 1922, n. 19 della Congregazione di carità di Pedavena, nel giorno di giovedì 21 giugno 1923, ad ore 9, nell'ufficio della Congregazione di carità di Pedavena, in Pedavena, dinanzi al presidente della Congregazione di carità di Pedavena, o chi per lui, con l'assistenza di R. notaro, avrà luogo il primo pubblico incanto, a candela vergine, per la vendita del fabbricato situato in città di Feltre, via Garibaldi n. civ. 24 (era n. c. 469), ora adibito ad uso di caffè, composto di piani 3, vani 6, con corte ed adiacenza per locali di servizio, tra confini: a mattina ed a mezzodì Gaggia, a sera Settin e Congregazione di carità di Pedavena, a settentrione via Garibaldi, identificato nel catasto del comune censuario di Feltre con n. mappale 409, redd. imp. L. 75.

La vendita viene fatta nello stato attuale

L'asta verrà aperta sulla base di L. 27.000; le offerte di aumento non potranno essere inferiori a L. 100.

Ogni aspirante all'asta dovrà, prima dell'apertura della stessa, depositare a chi la presiede la somma di L. 5000 a cauzione della propria offerta e per le spese d'asta e di contratto ed inerenti, che sono a carico del deliberatario.

Il termine utile per l'aumento del ventesimo scadrà il 20 luglio 1923, ad ore 9.

Gli atti d'incanto sono visibili nell'ufficio della Congregazione di carità di Pedavena, in tutti i giorni, dalle ore 9 alle ore 12.

Pedavena, 25 maggio 1923.

Il presidente
Giuseppe Turrin.

14624 — A pagamento.

Istituto per le case popolari in Genova

AVVISO D'ASTA
ad unico incanto

Alle ore 16 del giorno 11 giugno 1923 presso l'Istituto per le case popolari in Genova, via Cairoli n. 10 int. 3, dinanzi al presidente, o chi per esso si addiverrà all'incanto per lo Appalto per la costruzione di un caseggiato in via Federico Alizeri.

(Deliberazione del Consiglio d'amministrazione 12 maggio 1923).

L'asta avrà luogo a termini dell'art. 86 del regolamento di contabilità generale dello Stato, e cioè mediante offerte segrete stese su carta da bollo da L. 2 da presentarsi all'asta o da farsi pervenire in piego suggellato dall'autorità che presiede all'asta.

Il piego suggellato, se spedito per posta, deve essere chiuso in busta e accompagnato con lettera d'invio.

L'appalto consiste nelle opere di preparazione dell'area, nella costruzione delle fondazioni e del piano dei fondi, opere che saranno pagate a misura; nella costruzione del caseggiato, escluso il piano dei fondi, che sarà pagato a mc. vuoto per pieno, come meglio specificato nel capitolato d'appalto.

Le offerte consisteranno in un tanto per cento di ribasso sui prezzi portati in capitolato per le opere a misura, e nell'indicazione del prezzo a mc. per la porzione di caseggiato appaltata a tale condizione.

Il deliberatario resta vincolato all'osservanza del capitolato spe-

ciale d'appalto e relativo elenco dei prezzi che assieme alle altre condizioni d'appalto saranno visibili presso gli uffici dell'Istituto, nelle consuete ore di ufficio.

Per essere ammesso all'asta dovrà ciascun concorrente presentare agli uffici dell Istituto, non più tardi del giorno 7 giugno 1923 e spedire in modo che vi pervengano entro il detto giorno:

a) il certificato di moralità e quello di penalità di data non anteriore ai tre mesi a quella fissata per l'asta, rilasciati rispettivamente dall'autorità del luogo di domicilio e dal tribunale penale e civile del luogo di nascita;

b) un attestato dal quale risulti che il concorrente ha già lodevolmente compiuto o diretto opere pubbliche del genere;

c) una dichiarazione in carta bollata da L. 2, con cui il concorrente attesti di aver preso conoscenza di tutte le condizioni d'appalto, contenente altresì elezione di domicilio in Genova.

L'Amministrazione dell'Istituto, dopo aver esaminato i documenti, determinerà con giudizio inappellabile quali fra gli aspiranti possano ammettersi all'asta, riservandosi la piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I concorrenti ammessi dovranno, al momento dell'asta, comprovare di aver versato presso l'Istituto un deposito a titolo di cauzione di L. 50.000.

Ai concorrenti non riusciti aggiudicatari dell'appalto verrà restituito il rispettivo deposito.

Il deliberatario dovrà nel termine di dieci giorni da quello dell'aggiudicazione dell'appalto prestarsi alla stipulazione del contratto.

Le spese tutte inerenti all'appalto e comunque allo stesso relative saranno a carico del deliberatario.

Genova, 23 maggio 1923.

Il presidente.

14625 — A pagamento.

Provincia di Aquila

Comune di Prezza

Avviso d'appalto ad unico incanto

Nel giorno 15 giugno 1923, alle ore 11,30, nell'ufficio di segreteria, dinanzi al sindaco, od un suo delegato del comune di Prezza, avrà luogo l'appalto dei lavori per l'esecuzione di tutte le opere e provviste per la costruzione della strada comunale, che dall'abitato di Prezza (piazza Umberto I) mette al piazzale esterno della Stazione ferroviaria di Prezza, di cui al progetto dell'ingegnere Massimo Parrozzani in data 1° agosto 1911, aggiornato il 2 marzo 1922 e vistato dall'ufficio del Genio civile di Aquila il 26 giugno 1922, n. 5410, per l'importo complessivo di L. 298.808,01.

L'asta avrà luogo a termini dell'art. 87, lett. *A*, del regolamento di contabilità 4 maggio 1885, n. 3074, e cioè mediante offerte segrete su carta bollata da L. 2 40 da presentarsi all'asta o da fare pervenire in piego suggellato con ceralacca all'autorità che presiede l'asta per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede l'asta.

Le offerte che si spediscono per la posta debbono portare sulla busta, dove è segnato l'indirizzo, le parole: Offerte per l'asta del comune di Prezza.

Le offerte dovranno contenere l'indicazione del ribasso percentuale oltre che in cifre, anche in tutte lettere, sotto pena di nullità.

L'aggiudicazione sarà definitiva e si farà luogo al deliberamento quand'anche vi sia un solo offerente e verrà pronunziata a favore del concorrente che abbia offerto il miglior ribasso non inferiore a quello minimo, nè superiore a quello massimo, segnato nella scheda comunale.

Per essere ammessi all'asta ed almeno cinque giorni prima di quello fissato, devonsi presentare nell'ufficio di segreteria i seguenti documenti:

a) certificato di penalità di data non anteriore a tre mesi;

b) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco della residenza del concorrente di data non anteriore a mesi tre;

c) certificato d'idoneità rilasciato dal prefetto o sotto-prefetto del luogo dove il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui, lavori pubblici o privati di natura analoga a quelli da appaltarsi, col quale si assicuri di aver dato prove di perizia e soddisfacente pratica nell'eseguimento e nella direzione dei lavori.

Le Società cooperative che intendano concorrere alla presente gara, valendosi delle agevolazioni loro concesse dalla legge, debbono produrre pure lo statuto sociale e dimostrare di essere in grado per la loro costituzione, pei mezzi tecnici di cui dispongono e per le persone a cui è affidato la direzione, di convenientemente assumere l'appalto e condurlo a compimento. Inoltre devono presentare:

1. Certificati rilasciati o confermati da funzionari governativi in servizio attivo, con grado non inferiore a quello di capo ufficio, da cui risulti quali lavori sono stati eseguiti od assunti da ciascuna Cooperativa concorrente.

2. Copia autentica, cioè estratta da notaio, della deliberazione del Consiglio d'amministrazione, dalla quale risulti la designazione del direttore dei lavori.

La Giunta comunale si riserva in tutti i casi la insindacabile facoltà di escludere dall'asta chiunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento, che eventualmente venisse preso dalla Giunta medesima al riguardo.

I concorrenti dovranno esibire al presidente dell'asta la ricevuta del tesoriere comunale comprovante l'eseguito deposito di lire ottomila, per cauzione provvisoria, spese d'asta e contratto che andranno tutte a carico dell'aggiudicatario.

Entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva il deliberatario dovrà stipulare con l'Amministrazione regolare contratto e depositare a garanzia delle obbligazioni assunte in numerario della Cassa depositi e prestiti o in rendita italiana al portatore, una cauzione definitiva pari al decimo dell'importo netto delle spese appaltate, ciò sotto pena della perdita del deposito provvisorio che andrà a beneficio del Comune a titolo di penale, salva ogni altra azione per danni.

I pagamenti si effettuano con i fondi derivanti dal concorso dello Stato e della Provincia a norma del D. L. 30 giugno 1918, n. 1019, dichiarandosi che per il ritiro della somma dovrà l'appaltatore recarsi negli uffici designati senza rimborso alcuno per spese ed indennità.

I lavori dovranno essere completati entro diciotto mesi dalla data del verbale di consegna.

Per tutto ciò che non è stato previsto nel presente avviso d'asta, l'aggiudicatario resta obbligato alle condizioni stabilite nell'apposito capitolato speciale, nonchè a quelle stabilite dalla legge e regolamento relativo e che andranno a stabilirsi nel contratto.

Per tutti gli effetti e le conseguenze dell'appalto, l'assuntore deve eleggere domicilio nel comune di Prezza.

Tutti i documenti, progetti e disegni sono visibili nella segreteria comunale.

Prezza, 18 maggio 1923.

Il sindaco
A. Iori.

Il segretario comunale
A. Giovannini.

14502 — A pagamento.

Comune di Carinola

AVVISO D'ASTA

SI RENDE NOTO

che il mattino del giorno 25 giugno prossimo, alle ore 10 con la continuazione, sotto la presidenza del sindaco o di un assessore all'uopo delegato, nella sala delle adunanze consiliari, si procederà ad una pubblica gara col sistema della candela vergine, per dare in appalto i lavori di costruzione dell'acquedotto comunale, già iniziati nel 1913 ma poi interrotti durante la guerra.

L'asta, per i lavori che tuttora restano da eseguire, si aprirà sulla base del prezzo di stima di L. 1.496.176,54 ivi compreso lire 10.000 quale somma a forfait per l'assicurazione obbligatoria

carico dell'impresa, degli operai assunti, contro gli infortuni sul lavoro, sulla disoccupazione involontaria e per la invalidità e vecchiaia.

Le offerte in ribasso non potranno essere inferiore a L. 0,25 % dell'importo dei lavori appaltati e l'aggiudicazione sarà subordinata al miglioramento del ventesimo da sperimentarsi entro i fatali di 15 giorni.

Effettuandosi tale miglioramento sarà fatto nuovo avviso d'asta per l'incanto definitivo.

Lo appalto sarà regolato e sottoposto alle disposizioni tutte del capitolato redatto dall'ingegnere direttore comm. Francesco Sagnelli, in data 29 agosto 1921, e relativi atti tecnici; nonchè dal capitolato generale a stampa, approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 28 maggio 1895 e dalle norme contenute nel regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato approvato con R. decreto 25 maggio 1895.

Al pagamento dei lavori da eseguirsi provvederà l'Amministrazione col prestito già concesso di L. 350.000 e col nuovo prestito conseguito di L. 1.349.200.

Il termine massimo per la esecuzione completa dell'opera è fissato in mesi 30 a partire dalla data del primo verbale di consegna.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno esibire, il giorno prima della gara:

1° un certificato del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi da quella del presente avviso.

2° un certificato di moralità di data non anteriore a tre mesi, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove ha domicilio l'aspirante, nel quale certificato deve farsi cenno segnatamente della probità come appaltatore di opere pubbliche;

3° un certificato di data non anteriore a tre mesi rilasciato da un prefetto o sottoprefetto, che assicuri di avere l'aspirante dato prova di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di altri consimili contratti di appalto, a mente dell'art. 77 del regolamento 4 maggio 1885 e delle istruzioni contenute nella circolare del Ministero dei lavori pubblici del dì 8 settembre 1893, nn. 11918.

In questo terzo certificato debbono essere specificati quali precisamente siano stati gli appalti consimili che l'aspirante abbia eseguiti, precisando ancora se nell'espletamento di essi l'Impresa abbia sostenuto liti con l'Amministrazione appaltante

Il presidente dell'asta si riserba il diritto di escludere preventivamente dalla gara le imprese comunque litigiose, o quelle ditte, che, dai certificati esibiti, non diano sufficienti prove di onestà e capacità per l'assunzione dei cennati lavori.

I concorrenti dovranno ancora depositare, il giorno prima dell'asta, previo ordinativo di introito alla tesoreria comunale, la somma di L. 15.000 in numerario, quale cauzione provvisoria ed altra somma di L. 30.000, pure in numerario, a titolo di deposito per le spese contrattuali e d'asta, che vanno tutte a carico dell'aggiudicatario.

Entro otto giorni dalla aggiudicazione l'aggiudicatario dovrà versare alla Cassa depositi e prestiti la cauzione definitiva, in moneta metallica, o in biglietti di banca accettati come denaro dalla Cassa dello Stato, o in titoli di rendita pubblica italiana, nella misura corrispondente al decimo della somma netta di appalto.

Qualora l'aggiudicatario non versi la cauzione definitiva entro il perentorio suddetto, o qualora non si rechi nell'ufficio comunale a sottoscrivere il contratto nel perentorio di altri otto giorni a far tempo dalla data della notifica, anche in semplice forma amministrativa dell'avvenuta approvazione della cauzione prestata, perderà la cauzione provvisoria e sarà responsabile di tutti i danni ed interessi che potranno all'Amministrazione derivare.

La consegna dei lavori alla nuova impresa sarà data nei trenta giorni successivi alla data in cui l'Amministrazione sarà messa in possesso del primo tratto già eseguito.

L'impresa assuntrice avrà ancora l'obbligo di eseguire tutti gli altri lavori di miglioramento e completamento della prima tratta dalla sorgente al Grottoni, che nell'interesse dell'opera saranno reputati necessari dalla direzione tecnica.

Carinola, 20 maggio 1923.

Il segretario-capo
dott. A. Urbano.

Visto: il sindaco
cav. Ferdinando Budetti.

14546 — A pagamento.

Città di Sulmona

AVVISO D'ASTA

per i lavori di rinforzi, riparazioni e sistemazione del fabbricato addetto ad uffici comunali

Si rende noto

che nel giorno 28 giugno 1923, alle ore 9, nella casa comunale, innanzi al sindaco od a chi per lui, si procederà, mediante pubblici incanti, all'appalto dei lavori di rinforzi, riparazioni e sistemazione del fabbricato addetto ad uffici comunali.

L'asta seguirà mediante il sistema della candela vergine e sarà aperta sul prezzo di L. 10.739,54, e l'aggiudicazione sarà provvisoria a favore del migliore offerente.

L'appalto sarà regolato dalle condizioni tutte riportate nel capitolato speciale visibile presso la segreteria comunale, nelle ore d'ufficio.

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno presentare:

a) un certificato di idoneità rilasciato dall'ingegnere capo del genio civile, confermato dal prefetto della Provincia, nel quale s'attesti la loro idoneità nell'eseguimento di opere consimili a quelle dell'appalto, nonchè gli altri documenti riportati dall'art. 2 del capitolato generale dei lavori pubblici 28 maggio 1895;

b) ricevuta del versamento di L. 1000 fatto alla tesoreria comunale per la cauzione provvisoria;

c) ricevuta dell'economo comunale di L. 400 per le spese di asta e contratto.

Il termine prefisso per il compimento dei lavori è di giorni 60 dalla consegna.

I fatali per le offerte in grado di ventesimo scadranno alle ore 12 del giorno 23 luglio 1923.

L'aggiudicatario, al momento della stipula del contratto dovrà prestare una cauzione definitiva di L. 2500.

Per ogni altro schiarimento rivolgersi alla segreteria municipale nei giorni e nelle ore di ufficio.

Sulmona, 23 maggio 1923.

Il sindaco
avv. Pilade Perrotti.

Il segretario capo
avv. Giuseppe Gustavo Forcesi.

14612 — A pagamento.

CITTA' DI SULMONA

AVVISO D'ASTA

per i lavori di rinforzi, riparazioni e sistemazione del fabbricato del Cuore di Gesù addetto a scuola d'arti e mestieri

SI RENDE NOTO

che nel giorno 28 giugno 1923, alle ore 9, nella Casa comunale, innanzi al sindaco, od a chi per lui, si procederà, mediante pubblici incanti, all'appalto dei lavori di rinforzi, riparazioni e sistemazione del fabbricato del Cuore di Gesù addetto a scuola d'arti e mestieri.

L'asta seguirà mediante il sistema della candela vergine e sarà aperta sul prezzo di L. 14.920,05, e l'aggiudicazione sarà provvisoria a favore del migliore offerente.

L'appalto sarà regolato dalle condizioni tutte riportate nel capitolato speciale visibile presso la segreteria comunale, nelle ore d'ufficio.

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno presentare:

a) un certificato di idoneità rilasciato dall'ingegnere capo del Genio civile, confermato dal prefetto della Provincia, nel quale s'attesti la loro idoneità nell'eseguimento di opere consimili a

quelle dell'appalto nonchè gli altri documenti riportati dall'art 2 del capitolato genera e dei lavo i pubblici 28 maggio 1895;

b) ricevuta del versamento di L. 1000 fatto alla tesoreria comunale per la cauzione provvisoria;

c) ricevuta dell'economo di L. 400 per le spese di asta e di contratto.

Il termine prefisso per il compimento dei lavori è di giorni 90 dalla consegna.

I fatali per le offerte in grado di ventesimo scadranno alle ore 12 del giorno 23 luglio 1923.

L'aggiudicatario al momento della stipula del contratto dovrà prestare una cauzione definitiva di L. 2500.

Per ogni altro chiarimento rivolgersi alla segreteria municipale nei giorni e nelle ore d'ufficio.

Sulmona, 23 maggio 1923.

Il sindaco
avv. Pilade Perrotti.

Il segretario capo
avv. Giuseppe Gustavo Forcesi.

14613 — A pagamento.

Municipio di S. Cesario sul Panaro
(Modena)

AVVISO D'ASTA
pel miglioramento al ventesimo

SI FA NOTO

che col verbale in data odierna l'appalto per la costruzione di un edificio scolastico con alloggio in località Alto Là dell'importo di L. 75.992 a base d'asta, venne aggiudicato provvisoriamente col ribasso di L. 6 %, cioè pel prezzo netto di L. 71,432,48.

I fatali per le offerte del ribasso non minore del ventesimo scadranno alle ore 12 del giorno 4 giugno 1923.

I concorrenti dovranno uniformarsi a quanto è stabilito nel precedente manifesto pubblicato il 9 maggio 1923 e nel relativo capitolato visibile in segreteria.

Presentandosi in tempo utile un'offerta ammissibile si procederà ad un nuovo e definitivo incanto sul prezzo variato con detta offerta, nel giorno che verrà stabilito da apposito avviso.

Non presentandosi alcuna offerta in grado di ventesimo, l'appalto resterà definitivamente aggiudicato al deliberatario provvisorio.

S. Cesario sul Panaro, 26 maggio 1923.

Il segretario
Vasco Ruggeri.

Il sindaco
Repetto.

14618 — A pagamento.

Comune di Cilavegna Lomellina

Avviso d'asta a termini abbreviati
per l'appalto della riscossione del dazio consumo
per il periodo dal 1° luglio 1923 al 31 dicembre 1927

Alle ore 10 di sabato 9 giugno p. v., avrà luogo in questo ufficio municipale, avanti il sottoscritto o chi per esso l'incanto pel l'appalto del dazio consumo di questo Comune per il periodo dal 1° luglio 1923 al 31 dicembre 1927 in base alla tariffa ed al capitolato in vigore nel Comune.

L'asta sarà tenuta col metodo dell'estinzione delle candele; sarà aperta sull'annuo canone di L. 33.000 e sarà deliberata a favore del miglior offerente.

Le offerte in aumento non potranno essere inferiori a lire cinquanta.

L'aggiudicazione sarà provvisoria a primo incanto, essendo il prezzo di prima aggiudicazione sottoposto al miglioramento del ventesimo.

Gli aspiranti all'appalto dovranno effettuare preventivamente il deposito alla Cassa comunale di L. 9000 a garanzia provvisoria del contratto e L. 4500 alla segreteria comunale per le spese di asta, di contratto e successive che sono tutte a carico del deliberatario.

Il capitolato e la tariffa suaccennati sono visibili nella segreteria comunale nelle ore d'ufficio.

Cilavegna, 26 maggio 1923.

Il sindaco
dott. Aldo Giudice.

14616 — A pagamento.

Comune di Caltagirone

SI AVVISA

che, in esecuzione della deliberazione consiliare 18 febbraio 1922, debitamente approvata, alle ore 12, del 9 giugno 1923 nel palazzo di città si procederà all'appalto dei lavori di costruzione dell'edificio scolastico San Luigi, per l'importo di L. 280 000 concessi a mutuo dalla Cassa depositi e prestiti.

Saranno fatti pagamenti in acconto di L. 25.000 ciascuno dopo certificato approvato dalle competenti autorità ed appena pervengono le somme dalla cassa mutuante.

Cauzione L. 14.000.

Spese atto salvo conto L. 8400.

Grado di ventesima scade ore 12 del 25 giugno 1923.

Caltagirone, 23 maggio 1923.

14619 — A pagamento.

PROVINCIA DI BENEVENTO

COMUNE DI CAUTANO

1° Avviso d'asta

per la vendita del legname della 2ª sezione cedua di querce, cerro, carpino, ecc., detta Cesco con l'Acqua del bosco demaniale comunale denominato Camposauro

SI RENDE PUBBLICO

che nel giorno 12 giugno prossimo venturo, alle ore 10 antimeridiane, avrà luogo nella Casa comunale di Cautano, innanzi al sindaco, o chi per lui, assistito dal segretario comunale, un primo esperimento di asta pubblica, a pluralità di offerte, per estinzione di candela vergine, per la vendita del materiale legnoso ricavabile dal taglio della 2ª sezione denominata Cesco con l'Acqua del bosco demaniale comunale denominato Camposauro, a segnata all'Ufficio forestale con verbale del 21 dicembre 1922.

Il prezzo di base della gara è stabilito in L. 41.000 ed ogni offerta di aumento non potrà essere inferiore a L. 50.

La vendita si fa in un sol lotto.

Per essere ammessi alla gara ciascun concorrente dovrà dimostrare di aver depositato nella cassa comunale la somma di L. 4000 a titolo di deposito provvisorio per garanzia dell'asta e per spese inerenti, salvo specifica.

Entro tre giorni dalla data del deliberamento definitivo, l'aggiudicatario dovrà presentare un fideiussore ed approbatore solidali, e dovrà pure dimostrare di aver prestata una cauzione definitiva, corrispondente a L. 6000, a garanzia della piena esecuzione degli allegati contratti.

Il prezzo del legname dovrà pagarsi in tre rate uguali, la prima appena approvato il contratto, la seconda dopo due mesi dal primo pagamento e la terza a saldo prima che si incominci a recidere l'ultima terza parte degli alberi compresi nella vendita.

L'aggiudicatario dovrà pure consegnare alla Casa comunale, durante il periodo della carbonizzazione, quintali dieci di carbone e altrettanti di carbonella, senza alcuna spesa da parte del Comune.

Il taglio delle piante ed il trasporto dei prodotti fuori del bosco dovranno eseguirsi nella stagione silvana 1923-924 a cominciare dal giorno in cui avrà luogo la consegna, oppure dalla licenza di taglio.

Gli atti relativi all'asta sono ostensibili nell'ufficio comunale nelle ore di ufficio a chiunque ne faccia richiesta.

Con altro avviso sarà indicato il termine utile (fatali), per poter

presentare offerte di miglioramento non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione provvisoria.

Cautano, 21 maggio 1923.

Il segretario comunale
Tommaso De Angelis.

Visto: Il sindaco
G. Izzo.

14620 — A pagamento.

Provincia e circondario di Salerno

Comune di Nocera Superiore

AVVISO D'ASTA

per l'appalto dei lavori per la costruzione della condultura dell'acqua potabile dell'Ansino

SI RENDE NOTO

che nel giorno di martedì 12 giugno 1923, alle ore 12 antimeridiane in una sala di questo palazzo comunale avanti il sindaco o chi per esso, si addiverrà ad un primo esperimento di asta per l'appalto dei lavori per la costruzione della condultura dell'acqua potabile dell'Ansino, giusta i progetti dell'ing. cav. Sanchini Simone del 24 dicembre 1913, aggiornato nei prezzi al 30 luglio 1921, debitamente approvati, su la base d'asta di L. 1.089.900.

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di non fare eseguire qualche parte dei lavori compresi nei progetti in appalto, senza che perciò l'impresa avesse diritto a riserve o compensi per utile mancato, ai quali intendesi avere espressamente rinunziato.

L'asta sarà tenuta col metodo ad estinzione di candela vergine, e secondo le norme stabilite dal regolamento sulla contabilità dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074.

Le offerte di ribasso dovranno essere non inferiori a L. 100 ognuna, e si procederà all'aggiudicazione nel caso che si abbiano due concorrenti.

Avvenendo l'aggiudicazione, questa andrà soggetta ad offerte del ribasso del ventesimo nel termine dei fatali, che scadrà alle ore 12 meridiane precise del giorno di sabato 30 giugno 1923.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno uniformarsi alle condizioni contenute negli articoli 2, 3 e 4 del capitolato generale di appalto.

Inoltre dovranno presentare un certificato di avere eseguiti acquedotti di uguale o maggiore importanza.

Il deposito cauzionale provvisorio di versamento in numerario alla tesoreria comunale prima dell'apertura dell'asta dovrà essere di L. 30.000.

Questo verrà ritenuto a garanzia dell'asta e come fondo spese contrattuali, le quali tutte sono a carico dell'aggiudicatario nei soli confronti di questo e verrà restituito agli altri collicitanti.

La cauzione definitiva da versarsi alla Cassa depositi e prestiti in cedole del Debito pubblico dello Stato a 5 0/0 al valore nominale sarà pari al ventesimo dell'importo netto delle opere di appalto.

Al pagamento dei lavori si provvederà col ricavato del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti per detti lavori in seguito a certificati relativi allo stato di avanzamento dei lavori medesimi.

Nei lavori da eseguirsi dovranno essere adibiti a preferenza operai disoccupati.

L'appaltatore sarà tenuto all'assicurazione degli operai nei modi di legge.

Per tutto ciò che non è contemplato nel presente avviso d'asta, vigono le norme del ricordato regolamento sulla contabilità generale dello Stato, quelle del capitolato generale per l'appalto, collaudazione e liquidazione dei lavori dello Stato, i capitoli speciali ed ogni altra norma portata dalle leggi e regolamenti in vigore attinenti alla materia.

Per tutte le altre condizioni per l'inizio ed il completamento dei lavori vige il relativo capitolato, che insieme con gli altri documenti, i quali fanno parte integrante del contratto di appalto sono visibili nell'ufficio comunale in tutti i giorni e nelle ore di ufficio.

I lavori suddetti saranno eseguiti sotto la sorveglianza diretta dell'Amministrazione e di un suo delegato.

Nocera Superiore, 19 maggio 1923.

Visto: il sindaco
Nicola Salvi.

Il segretario capo
avv. Pasquale Aversa.

14622 — A pagamento.

Provincia e circondario di Roma

Comune di Campagnano di Roma

AVVISO D'ASTA
a termini abbreviati
per l'appalto dei lavori della strada rotabile
Stazione di Cesano-Osteria dell'Ellera

SI RENDE NOTO

che nel giorno 5 giugno c. a., alle ore 11, in una sala del palazzo municipale, avanti al sottoscritto sindaco ff., o chi per lui, si procederà ad un primo esperimento d'asta per l'appalto dei lavori relativi al completamento del tronco di strada rotabile dalla Stazione ferroviaria di Cesano all'Osteria dell'Ellera per il prezzo a base d'asta di L. 265.000, giusta progetto dell'ing. Guido Borghi e geometra Alessio Argenti, debitamente aggiornato.

AVVERTENZE

L'incanto avrà luogo col metodo della estinzione della candela vergine, osservate le formalità prescritte dal vigente regolamento generale di contabilità di Stato.

L'asta sarà dichiarata deserta se non si avranno almeno due concorrenti.

La prima offerta di ribasso non potrà essere inferiore a L. 200 e le successive a L. 20 ognuna.

I concorrenti per essere ammessi all'asta, dovranno prima o all'atto della medesima presentare:

a) il certificato penale di data non anteriore a quattro mesi a quella del presente avviso;

b) il certificato di buona condotta rilasciato dall'autorità municipale del luogo di loro domicilio, di data non anteriore a sei mesi a quella del presente avviso;

c) il certificato di idoneità rilasciato da non più di sei mesi dal prefetto o sottoprefetto del luogo ove il concorrente abbia eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori pubblici di natura e di importanza analoga a quello del presente appalto;

d) una dichiarazione su carta da bollo da L. 2.40 con cui il concorrente attesti di essersi recato sopra luogo, di aver preso conoscenza delle cave di materiali, dei prezzi unitari e mercedi giornaliere, nonchè del capitolato speciale e di tutte le circostanze che valgono a determinare la convinzione di poter intraprendere le opere anche con ribasso; per le cooperative ricorre anche l'obbligo della presentazione dei suddetti documenti da parte del rappresentante delle medesime; esse debbono altresì presentare un certificato comprovante che sono iscritte nel registro della R. prefettura;

e) depositare la somma di L. 10.000 in numerario o in titoli di rendita: tale deposito verrà completato e reso definitivo all'atto della stipulazione del contratto con l'aggiunta di altra somma in guisa da formare complessivamente il decimo dell'ammontare netto di delibera e sarà depositato alla Cassa depositi e prestiti per restare a garanzia della completa e perfetta esecuzione dei lavori;

f) depositare la somma di L. 3000 in conto spese d'asta, contratto, registrazione, ecc., che sono a totale carico dell'aggiudicatario, il quale resta così obbligato alla maggiore spesa qualora tale somma riuscisse insufficiente.

Ai concorrenti cui non sarà stato aggiudicato l'appalto verrà restituito l'uno e l'altro deposito subito dopo chiuse le aste.

Il Comune si riserva a suo giudizio insindacabile di rifiutare quei concorrenti che dessero scarsa garanzia morale, tecnica e finanziaria di eseguire i lavori a perfetta regola d'arte, o che possano essere sospetto di litigiosità od altro.

L'aggiudicatario dovrà stipulare il contratto nel termine di 10 giorni da quello in cui il deliberamento diverrà esecutivo.

Prima della stipulazione del contratto, l'appaltatore dovrà presentare un fideiussore, il quale intervenendo al contratto, si assuma gli obblighi del capitolato.

Il Comune potrà rifiutare quei fideiussori, che a suo parere non diano ampia e riconosciuta garanzia.

In caso di rifiuto o ritardo nella stipulazione del contratto e nella presentazione della cauzione definitiva, l'aggiudicatario soggiacerà alla perdita della cauzione provvisoria e al risarcimento di tutti i danni che il Comune dovesse risentire per effetto di nuovi esperimenti d'asta e ciò senza necessità di alcun atto che lo costituisca in mora.

L'appaltatore dovrà dar principio ai lavori tosto che avrà avuto luogo la regolare consegna (che non dovrà ritardarsi oltre il decimo giorno successivo alla stipulazione del contratto) e dovrà proseguirli con la dovuta regolarità e attività in modo da darli compiutamente ultimati entro il termine di 120 giorni lavorativi a decorrere dalla data del verbale relativo alla consegna suddetta, per ogni giorno di ritardo sui 120 suindicati l'appaltatore sarà passibile di una penale di L. 150 da detrarsi sui primi pagamenti (tali disposizioni modificano l'art. 18 del capitolato speciale). È vietato il subappalto e la mano d'opera dovrà scegliersi a preferenza tra quella locale.

1. L'appaltatore resta vincolato all'osservanza del capitolato generale d'appalto e di quello speciale formante parte del progetto indicato e dovrà sottostare altresì a tutte le condizioni portate dal presente avviso: all'atto della stipulazione del contratto dovrà eleggere il domicilio legale in questo Comune.

Il pagamento dei lavori sarà fatto da parte del Comune a collaudo definitivo nei seguenti tempi: 1° L. 100000 verranno pagate entro 30 giorni dal collaudo definitivo.

2. La restante somma a saldo sarà pagata quando il Comune avrà riscosso i sussidi governativo e provinciale per i lavori di detta strada.

Il Comune sarà tenuto a corrispondere all'appaltatore gli interessi legali di mora qualora non eseguisse il pagamento delle L. 100,000 entro il termine stabilito.

Sarà a carico dell'appaltatore l'imposta di ricchezza mobile gravante sul suo credito di cui al presente appalto.

Il capitolato generale e quello speciale nonchè i documenti tutti del progetto sono visibili in questa segreteria comunale nelle ore d'ufficio.

I fatali per la miglioria del ventesimo scadono alle 12 precise del giorno 11 giugno c. a.

Campagnano di Roma, 26 maggio 1923.

Il sindaco.

14641 — A pagamento.

MUNICIPIO DI GENOVA

Avviso d'asta ad unico incanto

Alle ore 15 del giorno 19 giugno 1923 presso il civico ufficio dei lavori pubblici, dinanzi al sindaco o a chi per esso, si addiverrà all'incanto per lo

Appalto dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero di Staglieno e della zona di ingrandimento nella valle del Veilino e delle tumulazioni private. Per la durata di un anno.

Importo presunto L. 100.000 soggetto a ribasso d'asta.

(Deliberazione del Consiglio comunale 28 marzo 1923).

L'asta avrà luogo a termini dell'art. 87 lettera A) del regolamento di contabilità generale dello Stato e cioè mediante offerte segrete stese su carta da bollo da L. 2 da presentarsi all'asta o da farsi pervenire in piego suggellato all'autorità che presiede all'asta.

Il piego suggellato, se spedito per posta dev'essere chiuso in busta e accompagnato con lettera d'invio.

Le offerte, consistenti in un tanto per cento di ribasso su tutti i prezzi d'appalto dovranno contenere l'indicazione del ribasso oltrechè in cifre, anche in tutte lettere sotto pena di nullità.

L'aggiudicazione sarà definitiva e si farà luogo al deliberamento anche nel caso di un solo offerente.

Il deliberatario resta vincolato all'osservanza del capitolato speciale d'appalto e relativo elenco dei prezzi che, assieme alle altre condizioni di appalto, saranno visibili presso il civico ufficio del contenzioso contratti nelle consuete ore d'ufficio.

Per essere ammesso all'asta dovrà ciascun concorrente presentare all'ufficio del contenzioso centratti anzidetto non più tardi del giorno 12 giugno 1923 o spedire in modo che vi pervengano entro il detto giorno:

a) il certificato di moralità e quello di penalità di data non anteriore ai tre mesi a quella fissata per l'asta, rilasciati rispettivamente dall'autorità del luogo di domicilio e dal tribunale penale e civile del luogo di nascita;

b) un attestato dal quale risulti che il concorrente è impresario dell'arte edile ed ha eseguito lavori per un ammontare non inferiore a L. 100.000 in un solo appalto;

c) una dichiarazione in carta bollata da L. 2 con cui il concorrente attesti di aver preso conoscenza di tutte le condizioni di appalto nonchè di aver giudicato i prezzi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare contenente altresì elezione di domicilio in Genova.

L'Amministrazione civica, dopo avere esaminati i documenti determinerà con giudizio inappellabile quali fra gli aspiranti possano ammettersi all'asta riservandosi la piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I concorrenti ammessi dovranno al momento dell'asta comprovare di aver versato a mani del tesoriere civico un deposito a titolo di cauzione di L. 10.000.

Tale deposito dovrà essere effettuato prima delle ore 12 del giorno fissato per l'incanto; in c si eccezionali, a giudizio insindacabile del presidente dell'asta, il predetto deposito potrà anche essere ricevuto dal presidente stesso.

Ai concorrenti non riusciti aggiudicatari dell'appalto verrà restituito il rispettivo deposito.

Il deliberatario dovrà nel termine di dieci giorni da quello dell'aggiudicazione dell'appalto prestarsi alla stipulazione del contratto.

Le spese tutte inerenti all'appalto e comunque allo stesso relative saranno a carico del deliberatario.

Genova, 25 maggio 1923.

Il segretario generale
A. Di Casa.

14609 — A pagamento.

Provincia di Messina

CIRCONDARIO DI PATTI

Comune di Sant'Angelo di Brolo

Il sindaco del Comune suddetto

AVVISA

che, il giorno 20 del prossimo mese giugno corrente anno, alle ore 10, nell'Ufficio comunale, sala del Consiglio, si procederà all'asta per l'appalto del dazio consumo per anni dieci decorrendi dal 1° gennaio 1923 al 31 dicembre 1932 per il canone annuale di base d'asta di L. 14.000 comprese le addizionali governative.

L'asta sarà tenuta col sistema della candela vergine, giusta le condizioni dettagliatamente specificate nel relativo capitolato delle condizioni, e sarà aggiudicato al migliore offerente in aumento.

Gli aspiranti per essere ammessi all'asta dovranno depositare prima al presidente L. 1000.

L'appaltatore dovrà prestare una cauzione corrispondente a tre rate mensili del canone di appalto in numerario. o in titoli di

Stato o garantiti dallo Stato ovvero mediante ipoteca su beni stabili.

L'appaltatore dovrà inoltre sottostare a tutti gli obblighi nascenti dal capitolato d'oneri, che trovasi visibile in tutti i giorni e nelle ore d'ufficio in questa segreteria comunale.

Sant'Angelo di Brolo, 18 maggio 1923.

Il sindaco
M. Saetta.

14610 — A pagamento.

Municipio di Mombaroccio

2° AVVISO D'ASTA

Essendo oggi uscito deserto il 1° esperimento d'asta per l'appalto dei lavori di costruzione di un nuovo acquedotto:

SI RENDE NOTO

che nel giorno 16 giugno p. v. alle ore 10 antimeridiane innanzi al sindaco o chi per esso, sarà tenuto un 2° esperimento con tutte le condizioni espresse negli avvisi 22 aprile p. p. e 2 maggio corrente, procedendo all'aggiudidazione anche con un solo offerente.

I fatali per l'aumento del 20° sul prezzo di aggiudicazione scadranno nel dì 5 luglio 1923, alle ore 12 meridiane precise.

Mombaroccio, 24 maggio 1923.

Il sindaco
A. Renzoni.

Il segretario
D. Leoni.

14617 — A pagamento

(2ª pubblicazione).

DIFFIDA

La Società «Assicurazioni Generali di Venezia» fa noto che il signor prof. Giovanni Paggi fu Domenico, assicurato con la polizza n. 112257|50209 emessa in data 11 febbraio 1912, per L. 10.000 le ha dichiarato di avere smarrita la polizza stessa.

La Società suintestata diffida pertanto chiunque possieda la polizza suddescritta, a volerla presentare alla sua direzione in Venezia, avvertendo che in difetto di presentazione, o di notifica di opposizione giudiziale alla stessa Direzione, da farsi entro un anno dalla prima pubblicazione della presente diffida, la polizza suindicata sarà dichiarata nulla e la Società potrà rilasciarne un duplicato.

13392 — A pagamento.

REGNO D'ITALIA

Corpo Reale delle Foreste

Ispettorato di Firenze

Avviso di secondo incanto

Essendo andato deserto per difetto di concorrenti l'incanto tenutosi oggi nell'Ufficio dell'Ispettorato Forestale di Firenze, posto nel Corso Regina Elena n. 5 piano secondo, per la vendita di un lotto di n. 1296 abeti e 320 larici posto nella località detta «Ronco del Corso» della foresta demaniale inalienabile di Boscolungo

SI FA NOTO

che nell'ufficio predetto, alle ore 10 del giorno di lunedì 11 giugno 1923, avrà luogo un secondo pubblico incanto ad estinzione di candela vergine, sul medesimo dato regolatore di L. 44.400 ed alle stesse condizioni di cui il precedente avviso in data 3 maggio 1923, n. 1230, compreso quella del rispettivo deposito d'asta in L. 4500 con l'avvertenza che si farà luogo all'aggiudicuzione, quand'anco non vi sia che un solo offerente.

Il quaderno d'oneri relativo è ostensibile nel predetto Ispettorato forestale, in tutte le ore d'ufficio.

Firenze, 23 maggio 1923.

L'ispettore capo ff.
Podestà Lucciardi.

L'ispettore segretario
D. Mariani.

14631 — A credito.

R. PREFETTURA DI SASSARI

Avviso d'asta

ad unico incanto e definitivo deliberamento mediante offerte segrete

Si fa noto che alle ore 10 ant., del giorno 18 giugno c. a. dinanzi al prefetto o chi per esso avrà luogo un pubblico incanto per lo Appalto del servizio di fornitura dei generi occorrenti al penitenziario di Asinara per il mantenimento dei detenuti durante l'esercizio 1° luglio 1923-30 giugno 1925

L'appalto ha per oggetto i seguenti lotti e si terrà una distinta licitazione per ogni lotto

GENERI

Lotto 1.

Riso di 2ª qualità, kg. 12.760.
Prezzo d'asta L. 2,20.
Ammontare della fornitura L. 28 072.
Fagioli secchi kg. 8200.
Prezzo d'asta L. 2.70.
Ammontare della fornitura L. 22.140.
Ceci secchi kg. 8600.
Prezzo d'asta L. 2,20.
Ammontare della fornitura L. 18.920.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 69.132.

Lotto 2.

Patate kg. 14.740.
Prezzo d'asta L. 1.
Ammontare della fornitura L. 14.740.

Lotto 3.

Olio di oliva per condimento kg. 2164.
Prezzo d'asta L. 6.
Ammontare della fornitura L. 12.984.
Petrolio raffinato litri 5000.
Prezzo d'asta L. 2,20.
Ammontare della fornitura L. 11.000.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 23.984.

L'asta avrà luogo a termini dell'art. 87 lettera *A* e 90 (5° e 6° comma) del regolamento di contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074, cioè mediante offerte segrete da presentarsi all'asta o da farsi pervenire in piego suggellato all'autorità che presiede all'asta per mezzo della posta ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

L'asta verrà aperta sulla base del prezzo determinato per ogni lotto dal prospetto suddetto e le offerte di ribasso dovranno essere fatte in ragione di un tanto per cento sull'ammontare complessivo di ogni lotto.

Le offerte dovranno contenere le indicazioni del ribasso oltre che in cifre anche in tutte lettere sotto pena di nullità.

L'aggiudicazione sarà definitiva e si farà luogo al deliberamento anche nel caso che si abbia un solo offerente.

L'appalto sarà regolato dagli oneri stabiliti nel capitolato 31 agosto 1891, visibile in questa prefettura nelle ore di ufficio.

Per tutti i lotti gli aggiudicatari, oltre le spese d'asta e di contratto dovranno pagare l'importo di cinque capitolati d'oneri per ogni contratto occorrente, in ragione di lire 1,25 a copia.

Prima dell'apertura dell'incanto i concorrenti dovranno dimostrare al presidente dell'asta la loro idoneità e comprovare di avere depositato in contanti o in rendita del Debito pubblico in corso al giorno del deposito o in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato per il loro valore effettivo al corso di borsa, una somma equivalente al 3 0/0 dell'importare del lotto o dei lotti ai quali intendono concorrere.

Tale deposito sarà restituito dopo l'incanto ai concorrenti non rimasti aggiudicatari ed agli aggiudicatari dopo che avranno prestato la cauzione definitiva indicata appresso.

Il deliberatario dovrà poi prestare una cauzione corrispondente al 5 0|0 dell'ammontare della sua impresa, mediante vincolo di cartelle nominative del Debito pubblico dello Stato, o del deposito di titoli al portatore dello stesso debito, o di altri titoli

emessi o garantiti dallo Stato per il loro valore medio di borsa, del semestre luglio-dicembre 1922, ammesso per 9/10 oppure del corrispondente capitale alla Cassa DD. e PP.

Ove nel termine di otto giorni dalla data dell'aggiudicazione il deliberatario non si presenti a stipulare il contratto o non presti la voluta cauzione definitiva, perderà il deposito provvisorio che cederà *ipso jure* a beneficio dell'Amministrazione.

Il contratto avrà principio il 1° luglio 1923 e durerà a tutto il 30 giugno 1925.

Per l'esecuzione del contratto e per tutti gli effetti che ai termini di legge ne derivano, l'appaltatore dovrà eleggere domicilio nel comune in cui è situato lo stabilimento penale.

Sassari, 23 maggio 1923.

Il consigliere aggiunto delegato ai contratti
Duranti.

14629 — A credito.

N. 9 d'ordine.

DIREZIONE COMMISSARIATO
del Corpo d'armata di Verona (III)

Avviso di rettifica

A complemento dell'avviso d'asta numero 8 d'ordine in data 25 maggio 1923 si avverte che le consegne degli oggetti appaltati dovranno aver luogo per metà quantitativo costituente ogni lotto entro il 31 dicembre 1923 e per l'altra metà entro il 30 giugno 1924.

Verona, 25 maggio 1923.

Per la Direzione:
l'ufficiale rogante
capitano Turra Antonio.

14594 — A credito.

R. Sottoprefettura dell'Ossola

AVVISO D'ASTA

per la vendita del taglio dei boschi di Valle Onsernone, di proprietà dei comuni di Craveggia, Dissimo, Olgia, Folsogno, Vocogno, Druogno e Santa Maria Maggiore

SI RENDE NOTO

che alle ore 10 precise del giorno 4 luglio 1923, in una sala della R. Sottoprefettura, avanti il signor sottoprefetto del circondario o chi per lui, in relazione al disposto dell'art. 182 della vigente legge comunale e provinciale, avrà luogo unico esperimento di asta pubblica ed in un solo lotto col metodo della scheda segreta, secondo le norme indicate negli articoli 87 *a*), 90 e 93 del regolamento generale di contabilità dello Stato, per la definitiva aggiudicazione del taglio dei boschi di Valle Onsernone di proprietà dei comuni di Craveggia, Dissimo, Olgia, Folsogno, Vocogno Druogno e Santa Maria Maggiore, dal quale si presume potersi ricavare circa m. c. 33.750 di tondame di abete, m. c. 8062 di tondame di larice e quintali 43830 di carbone.

L'asta sarà aperta sui diversi prezzi unitari stabiliti dall'autorità forestale e cioè di L. 25,50 al mc. per l'abete, L. 51,30 per il larice e L. 1,75 per quintale di carbone.

Le offerte in aumento, da indicarsi in tutte lettere, sulla prescritta carta da bollo da L. 2,40, dovranno farsi pervenire in piego sigillato all'Ufficio contratti della sottoprefettura, per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta e cioè a tutto il 3 luglio 1923, ore 17.

Si farà luogo alla definitiva aggiudicazione quand'anche non vi sia che un solo offerente.

I concorrenti, per essere ammessi all'asta, dovranno presentare, in una coll'offerta, il certificato penale e quello di moralità, di data non anteriore a mesi tre, debitamente legalizzati, e la ricevuta comprovante l'eseguito deposito provvisorio di L. 100.000 presso la Banca del Piccolo Credito Novarese - Succursale di Domodossola.

La vendita viene fatta col sistema della misurazione a terra del legname utilizzato, e pesatura diretta del carbone sotto l'osservanza delle condizioni tutte contemplate nello speciale capitolato tecnico redatto dall'ufficio forestale e nel capitolato stabilito dall'Amministrazione comunale interessata, visibili detti capitolati nella segreteria della sottoprefettura.

L'aggiudicatario prima di iniziare il taglio di ogni zona di bosco, dovrà versare nella Cassa del Comune proprietario della zona da sfruttare, una somma pari alla metà del presunto importo.

Il taglio e sgombro del legname dal bosco dovrà essere ultimato entro 6 anni dalla data dell'aggiudicazione.

L'acquirente dovrà comprovare, entro venti giorni dall'aggiudicazione, l'eseguito deposito alla Cassa depositi e prestiti della cauzione definitiva, di L. 200.000.

Il versamento della cauzione definitiva può avvenire in titoli od obbligazioni dello Stato.

Saranno a carico dell'aggiudicatario tutte le spese per sopraluoghi, martellatura, perizia, visite, verifiche fatte e da farsi, le tasse di bollo e registro, di copiatura degli atti, misurazione e pesatura legnami, consegna e riconsegna dei boschi, eppertanto il medesimo dovrà effettuare all'atto della stipulazione del contratto un versamento per tali spese della somma di L. 100.000 in danaro.

Domodossola, 19 maggio 1923.

Il consigliere aggiunto di prefettura
delegato ai contratti
Moretto.

14559 — A pagamento.

Regia sottoprefettura dell'Ossola

AVVISO D'ASTA

per la vendita del taglio di n. 968 piante di abete e di n. 155 piante di pino silvestre utilizzabili a scelta, nel bosco denominato « Creste » di proprietà ed in territorio del comune di Toceno.

SI RENDE NOTO

che, alle ore 10 precise, del giorno 12 luglio 1923, in una sala della R. sottoprettura, avanti il signor sottoprefetto o chi per esso, in relazione al disposto dell'art. 182 della vigente legge comunale e provinciale, avrà luogo unico esperimento di asta pubblica col metodo della scheda segreta, secondo le norme indicate negli articoli 87-A, 90, 93 del regolamento generale di contabilità dello Stato, per la definitiva aggiudicazione del taglio di n. 968 piante di abete e di n. 155 piante di pino silvestre, utilizzabili a scelta, nel bosco denominato « Creste » di proprietà del comune di Toceno.

Base d'asta L. 75.147,47.

Le offerte in aumento, da indicarsi in tutte lettere, sulla prescritta carta da bollo da L. 2,40, non potranno essere inferiori alle L. 100 e dovranno farsi pervenire in piego sigillato all'ufficio contratti della Sottoprefettura per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta e cioè a tutto il giorno 11 luglio 1923, ore 17.

Si farà luogo alla definitiva aggiudicazione quand'anche non vi sia che un solo offerente.

I concorrenti, per essere ammessi all'asta, dovranno presentare, in una coll'offerta, il certificato penale e quello di moralità, di data non anteriore a mesi tre, debitamente legalizzati, e versare il deposito provvisorio di L. 3500.

La vendita viene fatta sotto l'osservanza delle condizioni tutte contemplate nello speciale capitolato tecnico redatto dall' Ufficio forestale e nel capitolato stabilito dall'Amministrazione comunale interessata, visibili detti capitolati nella segreteria della sottoprefettura.

Il pagamento del prezzo di vendita dovrà essere effettuato, per metà entro 20 giorni dalla data dell'aggiudicazione, e per la rimanente metà entro i 5 mesi successivi.

Il taglio e sgombro del legname dal bosco dovrà essere ultimato entro 10 mesi dalla data dell'aggiudicazione, dopo di che qualunque legname si trovasse nelle zone utilizzabili, resta di proprietà del Comune venditore.

L'acquirente dovrà comprovare, entro venti giorni dall'aggiudicazione, l'eseguito deposito alla Cassa depositi e prestiti della cauzione definitiva, pari ad un decimo del prezzo di aggiudicazione.

Il versamento della cauzione definitiva può avvenire in titoli od obbligazioni dello Stato.

Saranno a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di perizia di asta, del contratto, di consegna e del collaudo, le tasse di bollo e registro e di copiatura degli atti.

Domodossola, 18 maggio 1923.

Il consigliere aggiunto di Prefettura
delegato di contratti
Moretto.

14558 — A pagamento.

Intendenza di finanza di Girgenti

AVVISO

per miglioria non inferiore al ventesimo
sul prezzo di aggiudicazione provvisoria del seguente immobile costituente il lotto 904 di tabella dei beni del Demanio per l'Asse ecclesiastico:

Fondo rustico formato dalle quote 66 e 67 dell'antica pianta di quotizzo del feudo Mandrascava del territorio di Girgenti.

Terreno argilloso calcareo coltivato a seminatario.

Confina:

a nord con la striscia di terreno gemmato A, B, C, della pianta, con un piccolo burrone e con la R. Trazzera;

ad est coll'ex feudo Gibildolce - Montegrande del Principe di Baucina;

a sud con un piccolo burrone;

ad ovest con le quote 64, 65 e 68 dei sigg. Dulcetta.

E' inscritto nel catasto rustico di Girgenti all'articolo 10578 quote 66 e 67 con l'estensione di ettari 74,8333 ed il reddito di L. 650,90.

Nella vendita sono comprese ancora le case, pozzi ed altri accessori situati nelle terre, nello stato in cui essi si trovano.

Con riferimento al precedente avviso d'asta 12 aprile 1923, n. 420;

SI RENDE NOTO

che all'incanto seguito il 19 maggio volgente, in questa Intendenza, il fondo suindicato è rimasto provvisoriamente aggiudicato pel prezzo di L. 241,000;

che pertanto, coloro i quali vorranno offrire un aumento non inferiore al ventesimo sul prezzo di aggiudicazione predetto, dovranno presentare la loro offerta scritta su carta da bollo da L. 2,40, corredate dalle due quietanze di L. 16,000 e 24,000 rispettivamente, relative ai depositi da eseguirsi, come al cennato avviso 12 aprile u. s. per cauzione dell'offerta e per le spese contrattuali;

che tale offerta dovrà pervenire a questa Intendenza nelle ore di ufficio ed entro il perentorio termine di venti giorni (fatali) dalla data del presente e quindi non oltre le ore 18,30 del dì 15 giugno 1923.

Girgenti, 26 maggio 1923.

L'intendente
C. Sigismondi.

14592 — A pagamento.

ACQUE PUBBLICHE

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI PALERMO

Avviso

Con istanza 6 gennaio 1923 i fratelli Salvatore, Antonino, Giuseppe e Giovanni La Barbera, Pampinella Salvatore e Mauro Maria Santa, domiciliati a Baucina, hanno chiesto la concessione della facoltà di derivare dal torrente Favarotta sotto il ponticello Buffa presso la stazione ferroviaria Baucina-Cimina, per irrigare circa ettari otto di terreno di loro proprietà, già parte dell'ex feudo Scarpa in territorio di Villafrati.

L'ingegnere capo
D'Urso.

14607 — A pagamento

(2ª pubblicazione).
R. tribunale civile e penale di Mondovì

Estratto di sentenza dichiarativa di assenza

Il tribunale civile di Mondovì, con sentenza 29 marzo 1923, su istanza di Unia Maddalena fu Matteo, maritata Dho Carlo, nata e residente a Roccaforte (Mondovì), ammessa al beneficio dei poveri, per decreto 22 dicembre 1920, ha dichiarato, per ogni effetto di legge, l'assenza di Unia Lucia fu Giorgio, già residente e domiciliata in Roccaforte (Mondovì) (Preas).

Mondovì, 20 aprile 1923.

avv. Sibilla Giacinto
procuratore.

13426 - A credito - Art. 4795/14 C.

(2ª pubblicazione).

Il sottoscritto, nell'interesse di Mengoni Maria fu Benedetto, ammessa al gratuito patrocinio con decreto 7 giugno 1922, rende noto che il tribunale di Macerata, con sentenza 6 aprile 1923, dichiarava l'assenza di Mengoni Biagio Giacomo fu Benedetto ordinandone la pubblicazione ed inserzione a termine dell'art. 25 Codice civile.

Macerata, 13 aprile 1923.

avv. Mariano Mataloni.

13407 — A credito - Art. 5148 C.

(2ª pubblicazione).
Dichiarazione di assenza

Il tribunale civile di Genova, con decreto 19 aprile 1923 provvedendo sopra la domanda di Cabella Maria di Giacomo residente in Sant'Olcese, perchè sia dichiarata l'assenza del marito Torre Antonio fu Pietro, già domiciliato e residente in Sant'Olcese (Casa dei Cecchi) ordinò sommarie informazioni e le pubblicazioni ed affissioni di cui all'art. 23 Codice civile.

avv. Giuseppe Laura.

13427 A credito art. 25419/130 C

(2ª pubblicazione).
ESTRATTO

Provvedimento per dichiarazione di assenza

Il tribunale di Asti, su istanza di Maria, Lucia ed Angiolina Peretto ed Allasia Luigi, con suo decreto 28 dicembre 1921 ordinò assumere informazioni per la dichiarazione d'assenza di Giachino Prezzolina fu Stefano in Peretto Andrea da Cocconato.

Asti, 12 aprile 1923.

avv. Carlo Vandero.

13385 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).
SUNTO

Su richiesta di Trivero Luigia in Rasori, residente in Torino, via Basilica, n. 10, ammessa ai poveri con decreto 8 marzo 1923, il tribunale di Torino con suo decreto 13 aprile 1923 ordinò che fossero assunte informazioni sulla presunta assenza di Rasori Alessandro del fu Giovanni, marito della instante, già residente in Torino, via Basilica, n. 10.

Torino, 30 aprile 1923.

avv. Luca Maransano.

14545 — A credito - Art. 29963 C.

SUNTO
di domanda di cambiamento di cognome

Sciarretta Giuseppe, nato a Riccia il 14 agosto 1884 ed ivi residente, con domanda al Re per mezzo del Ministro della giustizia e gli affari di culto, ha chiesto anche nell'interesse dei figli Pasqualino, Michele e Vittorio, nati in Camden (Stati Uniti dell'America del Nord) rispettivamente l'8 agosto 1917, 21 marzo 1919 e 19 dicembre 1920 ed iscritti allo stato civile di Riccia il 1° maggio 1922, di essere autorizzato a cambiare il cognome « Sciarretta » in quello di « Fanelli ».

Con decreto del Ministro della giustizia e gli affari di culto del 28 aprile 1923 lo Sciarretta è stato autorizzato a far eseguire la pubblicazione di detta domanda, giusta le prescrizioni dell'art. 121 del Reale decreto 15 novembre 1865, n. 2602, per l'ordinamento dello stato civile.

Il sottoscritto, invita, pertanto, chiunque abbia interesse a presentare le sue opposizioni nel termine di mesi 4 dalla pubblicazione presente.

Riccia, 10 maggio 1923.

Giuseppe Sciarretta.

Francesco Colitto
proc.

14476 — A pagamento.

La signora Berardi Egle residente in Genova inoltrava domanda alla procura generale presso la Corte di appello di Genova per ottenere che la propria figlia Berardi Lucia Velleda, nata in Genova il 16 dicembre 1910, fosse autorizzata a cambiare il cognome « Berardi » in quello di Costa.

Il Ministro della giustizia autorizzava le pubblicazioni di legge.

Vale la presente quale pubblicazione a tutti i fini e gli effetti di cui all'art. 121 del decreto Reale 15 novembre 1865 per l'ordinamento dello stato civile n. 2602.

Genova, 22 maggio 1923.

La richiedente
Berardi Egle.

14539 — A pagamento.

Tumino Raffaele gerente — Dario Peruzy, direttore — Tipografia delle Mantellate